

ROSALBA ARCURI

## Realtà, riforme, retorica

*L'economia agraria in epoca giustiniana*

Abstract: The literary sources of the age of Justinian – especially Procopius and John Lydus –, compared with the juridical documents, shed new light on the economy and agrarian history of this age of socio-economic conflicts and doctrinal controversies. The research presented here illustrates in which way the real or apparent contradictions that emerge from the juxtaposition of the written and the archeological evidence, contribute to a better understanding of the mechanisms of government and the economic “strategies” implemented by Justinian through the praetorian prefecture, managed by strenuous men like John of Cappadocia and Peter Barsime.

Ha il sapore di un topos storiografico dalle valenze marcatamente denigratorie l'emblematica frase con cui Procopio chiude il cap. 11 della sua controversa opera nota come *Historia arcana*, dove afferma che costante era ai suoi tempi il flusso di gente che scappava tra i barbari e fin nelle più lontane province dell'impero, come se la loro terra fosse in mano ai nemici, in realtà per sfuggire alle vessazioni e alle ruberie di Giustiniano e Teodora<sup>1</sup>. Ma da molto tempo ormai si discute sulla validità da attribuire come testimonianza storica al libello ultradiffamatorio scritto dallo storico ufficiale dell'impero giustiniano, dal sapiente narratore delle guerre persiana, vandalica e gotica, persino adulatore nell'opera propagandistica *De aedificiis*<sup>2</sup>. Di solito si conclude dicendo che Procopio nell'operetta mostra tutta l'animosità del burocrate deluso dai potenti nelle sue aspettative di carriera, nonché la consueta mentalità aristocratica che gli impediva, ad esempio, di cogliere in tutta la loro ampiezza e importanza le riforme amministrative, fiscali e latamente economiche di Giovanni di Cappadocia.

Dalle pagine procopiane emerge un affresco affascinante e composito di quella vasta porzione di VI secolo dominata potentemente dalla figura di Giustiniano, epoca di luci e ombre, che le fonti giuridiche, letterarie e, in misura crescente, archeologiche, cooperano a rendere più sfaccettata nei suoi molteplici aspetti culturali, politici e socio-economici. Sebbene sia quasi scontato, dopo i numerosi studi, anche e soprattutto a carattere archeologico, su vaste porzioni dell'impero romano orientale<sup>3</sup>, affermare che le fonti letterarie di varia tipologia sono non di rado in contrasto con i dati

<sup>1</sup> Procopio, *Historia arcana* XI 38–39 (III 76–77 HAURY – WIRTH). La frase procopiana citata non può non ricordare il noto Frg. 2 di Prisco (BLOCKLEY), sul cittadino romano ben felice di vivere tra gli unni per sfuggire alla pesante fiscalità dell'impero romano. In Giovanni Lido, *De magistratibus* III 70, 8–20 (244–248 BANDY) ricorre il medesimo quadro di miseria delle popolazioni provinciali, gravate da prestazioni in denaro e in natura, e per questo spinte ad un forzato inurbamento, causa prima della rivolta di Nika.

<sup>2</sup> Lo studio finora più dettagliato su Procopio, nonché ottimo affresco storico dell'età di Giustiniano, resta quello di AV. CAMERON, *Procopius and the Sixth Century*. London <sup>2</sup>1996, cui si aggiunge il più recente A. KALDELLIS, *Procopius of Caesarea. Tyranny, History and Philosophy at the end of Antiquity*. Philadelphia 2004; sempre utile B. RUBIN, *Prokopios von Kaisareia*. Stuttgart 1954. Sulla datazione della *Historia arcana*, specie in rapporto al *De aedificiis*: J.A.S. EVANS, *The Dates of the Anecdota and the De Aedificiis of Procopius*. *Classical Philology* 64 (1969) 29 ss.; J. SIGNES CODOÑER, *Prokops Historia arcana und Justinians Nachfolge*. *JÖB* 53 (2003) 47–82; B. CROKE, *Procopius' Secret History: Rethinking the Date*. *GRBS* 45 (2005) 405–431; A. KALDELLIS, *The Date and Structure of Procopius' Secret History and his projected Work on Church History*. *GRBS* 49 (2009) 585–616.

<sup>3</sup> Vd. l'importante rassegna di J.-P. SODINI, *La contribution de l'archéologie à la connaissance du monde byzantin (IV<sup>e</sup>–VII<sup>e</sup> siècles)*. *DOP* 47 (1993) 139–184; inoltre C. FOSS, *The Near Eastern Countryside in late Antiquity: a Review Article*, in: *The Roman and Byzantine Near East: Some recent archaeological Research*, ed. J. H. HUMPHREY (*JRA Supplement* 14). Portsmouth, Ri. 1995, 213–234. Bibliografia archeologica delle province bizantine *infra* n. 43, 73–74.

desunti dalla cultura materiale delle popolazioni urbane e rurali, non si può negare che in alcuni settori le ombre smorzino le luci e che lo scontro di forze di cui Procopio, quasi involontariamente, riferisce, tra proprietari terrieri ed esigenze del fisco, si risolvesse il più delle volte a favore della prima categoria, e ciò nonostante l'indubbio inasprirsi della pressione fiscale gravante soprattutto sui piccoli e grandi ceti contadini<sup>4</sup>.

È affascinante cogliere le contraddizioni che emergono tra il testo procopiano e quanto sappiamo di alcune dinamiche economiche del VI secolo e del loro concreto funzionamento; ma forse sarebbe più esatto dire che, più che a contraddizioni, ci troviamo di fronte al profondo divario tra gli intenti programmatici della corte e del dicastero delle finanze – a lungo guidato da forti personalità come Giovanni di Cappadocia e Pietro Barsime<sup>5</sup> – e i *realia* di situazioni dure da gestire e, soprattutto, di consuetudini difficili da sradicare.

## 1. GRANDE PROPRIETÀ E PICCOLO CONTADINAME

Historia arcana VIII 11 denuncia l'appropriazione indebita di terre a danno di vicini, terre su cui i pretendenti non vantavano diritto alcuno; per uscire dall'impasse di un giudizio arbitrale che di necessità non avrebbe potuto risolversi positivamente, costoro promettevano l'oggetto del contendere all'imperatore, ingraziandosi così iniquamente il suo favore con un dono illecito, raggirando la legge e gli avversari<sup>6</sup>. È quasi ovvio che i malfattori rientrassero poi in possesso, anche se parziale, delle terre concupite, del resto un tale *modus operandi* ricorda un illecito denunciato da Novella LV 1 del 537 a proposito delle permutate aventi per oggetto beni ecclesiastici: alcuni avevano utilizzato una precedente legge in materia (Novella VII 2 del 535) che autorizzava le permutate solo con la corona, per aggirarla, in quanto costoro chiedevano all'imperatore di ricevere per sé i beni delle chiese<sup>7</sup>. Senonché, nel caso di beni di privati, Procopio sembra suggerire che maneggi di tal fatta

<sup>4</sup> Cfr. J.-M. CARRIÉ, *L'Empire romain en mutation*. Paris 1999, 609, un fenomeno che sarebbe divenuto evidente soprattutto a partire dal IV secolo.

<sup>5</sup> Su Giovanni di Cappadocia, la sua ascesa e caduta: *PLRE* III, s.v. Fl. Ioannes [11], 627–635; E. STEIN, *Histoire du Bas Empire*, II. De la disparition de l'Empire d'Occident a la mort de Justinien (476–565). Amsterdam 1969, 433–449, 463–483; P. LAMMA, Giovanni di Cappadocia, in: IDEM, *Oriente e Occidente nell'Alto medioevo*. Studi storici sulle due civiltà. Padova 1968, 59–81; J. CAIMI, Ioannis Lydi de magistratibus III 70. Note esegetiche e spunti in tema di fiscalità e legislazione protobizantine. *Rivista di Studi Bizantini e Slavi* 1 (1980) 317 ss.; M. MAZZA, Giovanni Lido, De Magistratibus: sull'interpretazione delle magistrature romane nella Tarda Antichità, in: *Politica, retorica e simbolismo del primato: Roma e Costantinopoli (secoli IV–VII)*, II. A cura di F. ELIA. Catania 2004, 248 ss.; G. TATE, Giustiniano. Il tentativo di rifondazione dell'impero (trad. it.). Roma 2006, 420–449. Su Pietro Barsime: *PLRE* III, s.v. Petrus Barsymes [9], 999–1002; STEIN, *Histoire* 761 ss.

<sup>6</sup> Procopio, *Historia arcana* VIII 11 (III 52 HAURY – WIRTH): ἕτεροι δὲ χωρίων, οὐ δέον, τοῖς πέλας τινῶν, ἂν οὕτω τύχοι, ἀμφισβητοῦντες, ἐπεὶ καταδικαίτησασθαι τῶν ἀντιδικῶν οὐδαμῆ εἶχον τοῦ νόμου σφίσις ἀντιστατοῦντος, οἱ δὲ τουτοῖς δὴ τοῖς ἀντιλεγόμενοις αὐτὸν δωρησάμενοι ἀπηλλάσσοντο ... Abusi molto simili accadevano, secondo Procopio, *Historia arcana* XIV 18 (III 93 HAURY – WIRTH), grazie alla connivenza del referendario Leone, che si prestava a raggiri per derubare i galantuomini del loro patrimonio: così, se qualcuno voleva far causa ingiustamente ad un altro, si rivolgeva a Leone e accordandosi di passare a lui e a Giustiniano una buona parte del patrimonio conteso, poteva star certo di avere la vittoria in tasca.

<sup>7</sup> Il legislatore avverte che per l'avvenire questi maneggi non saranno più tollerati, i suddetti beni rimanendo alla corona e non venendo trasferiti εἰς ἰδιώτην διὰ μέσης τῆς βασιλείας, laddove atti simili verranno annullati senza prescrizione (cap. 2). I tentativi di appropriazioni illecite da parte di malintenzionati erano indirettamente innescati dalle eccessive manifestazioni di prodigalità del pio imperatore verso le istituzioni ecclesiastiche, divenute oggetto di un *ius singulare*, atto a prevenire ogni abuso da parte di privati o degli stessi amministratori dei patrimoni di monasteri, chiese, strutture assistenziali, e a garantire la loro inalterabile fisionomia religiosa. Da qui la necessità di introdurre delle deroghe al diritto comune, al fine di rendere visibile il *discrimen inter res divinas et humanas* (Codex Iustinianus I, 2, 22 del 529). Sempre Procopio (*Historia arcana* XII 4–6 III 85 [HAURY – WIRTH]) denuncia con acredine l'eccessiva disponibilità di Giustiniano nei confronti dei sacerdoti cristiani, ai quali in qualunque contesa permetteva di prevalere sugli avversari; egli stesso poi, quando si appropriava illegalmente di beni altrui, si rivestiva di un'aura di devozione col dedicare la preda a qualche chiesa, e, poiché i be-

andassero di solito a buon fine, concludendosi con una spartizione del maltolto tra il potente di turno e l'avidio Giustiniano.

Sappiamo altresì che non solo a titolo programmatico – e le molte lamentele di Procopio in tal senso ne sono una conferma – ma anche operativo, il governo di Giustiniano, in specie durante le due prefetture del Cappadoce, mirò ad infiacchire il potere centrifugo della grande proprietà, rinsaldando piuttosto i legami, primariamente fiscali, tra i possessori minuti, e difendendo la piccola proprietà dinanzi allo strapotere dei dynatoi, ciò non certo per ragioni di politica sociale, come vedremo.

Sebbene sia un dato acquisito che la grande proprietà in Oriente non ebbe mai la stessa forza che in Occidente e sebbene i tre elementi riconosciuti come costitutivi della storia agraria di Bisanzio – il colonato, il grande possesso e la libera comunità di villaggio<sup>8</sup> – si compenetrassero senza grandi traumi (specie in Egitto)<sup>9</sup>, lo Stato temeva la forza disgregatrice del latifondo e ciò che esso, in termini politici e socio-economici, poteva significare. Come ha sottolineato Wickham, i pericoli di uno Stato fondato sulla terra erano il controllo insufficiente e la decentralizzazione, con conseguente rischio di disfacimento dello Stato stesso<sup>10</sup>. Del resto, le aristocrazie cittadine a base terriera, così indispensabili al buon funzionamento della vita urbana, erano ancora potenti nel V e VI secolo, come testimonia lo stesso Procopio per città come Emesa, Ascalona e Cesarea<sup>11</sup>.

Dai legami con la terra derivano e si rinsaldano importanti legami sociali, come quello determinato dalla stessa responsabilità fiscale collettiva, introdotta nel IV secolo, e che da un lato univa i *domini* ai propri coloni per conto dei quali – se *adscripticii* – i primi pagavano le tasse, dall'altro i contadini liberi facenti parte di uno stesso *consortium*, uniti tra loro dal dovere di salvaguardare il rendimento della terra e, laddove possibile, la sua integrità, poiché essa non poteva essere ceduta o alienata se non a membri dello stesso consorzio agrario<sup>12</sup>. Come ha sottolineato Lemerle<sup>13</sup>, fu lo Stato stesso a rafforzare questa rete di legami di interdipendenza basati sulla terra, con le inevitabili conseguenze sul piano sociale, laddove il potere dei latifondisti crebbe nella misura in cui le forme nuove della fiscalità diedero loro anche mezzi nuovi di pressione, mentre il piccolo proprietario e il contadino indipendente, gravati da responsabilità divenute pesanti, ricorrevano al patrocinio – tanto odiato da Libanio nel tardo IV secolo – per difendersi dalle pretese dei collettori d'imposta o dai rappresentanti del proprietario, nel caso di un villaggio posseduto da un unico agrario<sup>14</sup>.

---

ni delle chiese erano inalienabili (sulla base di Novella VII del 535), impediva in tal modo al malcapitato di turno di rientrare in possesso dei suoi beni.

<sup>8</sup> Cfr. E. PATLAGEAN, *Povertà ed emarginazione a Bisanzio, IV–VII secolo* (trad. it.). Roma – Bari 1986, 136.

<sup>9</sup> Sulla compresenza di grande proprietà, strutture di villaggio libero e privato e rapporti con il milieu urbano nell'Egitto tardoantico e protobizantino, la bibliografia è piuttosto corposa, grazie soprattutto all'intensificarsi delle prospezioni archeologiche e degli studi papirologici (non ultimi, quelli sul famoso Archivio degli Apioni). In generale si veda almeno: R. BAGNALL, *Agricultural productivity and taxation in later Roman Egypt*. *TAPA* 115 (1985) 289–308; J. GASCOU, *Le grands domaines, la cité et l'État en Égypte byzantine* (Recherches d'histoire agraire, fiscale et administrative). *TM* 9 (1985) 1–59; IDEM, *Landholding in late Roman Egypt: The Distribution of Wealth*. *JRS* 82 (1992) 128–149; J. BANAJI, *Agrarian History and the Labour Organisation of Byzantine Large Estates*, in: *Agriculture in Egypt from Pharaonic to Modern Times*, ed. A. K. BOWMAN – E. ROGAN (*Proceedings of the British Academy* 96). Oxford 1999, 193–216; J. ROWLANDSON, *Agricultural tenancy and village society in Roman Egypt*, in: *Agriculture in Egypt* 139–158; R. MAZZA, *L'archivio degli Apioni*. Bari 2001; J. GASCOU, *L'Egitto bizantino (284–641)*, in: *Il mondo bizantino, I. L'Impero romano d'Oriente (330–641)*, ed. it. a cura di S. RONCHEY – T. BRACCINI. Torino 2007, 443 s.; C. WICKHAM, *Le società dell'alto medioevo. Europa e Mediterraneo secoli V–VIII* (trad. it.). Città di Castello 2009, 270 ss.

<sup>10</sup> WICKHAM, *società* 175.

<sup>11</sup> Procopio, *Historia arcana* XXVIII 1–5, XXIX 17–25 (III 171–172, 177–178 HAURY – WIRTH).

<sup>12</sup> Cod. Theod. III 1, 6 di Teodosio del 27 maggio 391 e Codex Iustinianus X 19, 8; XI 56, 1 (= Bas. 55, 5) di Leone I del 468; per il mantenimento di questo principio sotto Giustiniano, vd. *infra* con n. 28.

<sup>13</sup> P. LEMERLE, *Esquisse pour une histoire agraire de Byzance: les sources et les problèmes*. *Revue historique* 219 (1958) 38.

<sup>14</sup> L'ovvio riferimento è ai famosi discorsi *Περὶ τῶν προστασιῶν*, per cui vd. l'edizione Libanius, *Discours sur le patronages*, ed. L. HARMAND. Paris 1955.

Ma, come accennato in precedenza, in Oriente vi è un'armonica compresenza di diversi scenari economici, e non sarebbe azzardato affermare che una tale contingenza abbia contribuito in larga parte a decretare il maggior successo della *pars Orientis* sulla controparte occidentale, dove un'economia frammentata dalle nuove parcellizzazioni politiche e divisioni di potere non aveva forza sufficiente per garantire un'ampia circolazione dei beni, che interessasse un circuito vasto quanto era stato quello dell'Impero romano ecumenico<sup>15</sup>. In Oriente l'autosufficienza della grande proprietà tardoantica non implicò il conseguente isolamento o il ripiegamento verso un'economia naturale, in quanto, come acclarato da importanti studi sul dominio dell'aristocrazia e la circolazione dell'oro entro un'economia su base essenzialmente monetaria (vd. *infra*), la suddetta aristocrazia avrebbe fatto ritorno alle sue proprietà rurali non per insufficienza dei mercati urbani, ma sotto la spinta di più vaste forze economiche, che decretarono una rinascita delle campagne<sup>16</sup>, una fioritura che alla fine riuscì conveniente non solo per il grande agrario, ma anche e soprattutto per i proprietari piccoli e medi, che, inquadrati nella struttura insediativa del villaggio, costituivano la base dei processi produttivi e della prosperità economica dell'Oriente nei secoli V e VI<sup>17</sup>.

La stessa grande diffusione dell'istituto dell'enfiteusi come forma preferenziale di contratto agrario per molti studiosi denuncia la tendenza della piccola proprietà ad imporsi sulla grande<sup>18</sup>, in

<sup>15</sup> A tal proposito vd. gli studi recenti di C. WICKHAM, Overview: production, distribution and demand, in: *The Sixth Century. Production, Distribution and Demand*, ed. R. HODGES – W. BOWDEN (*The Transformation of the Roman World* 3). Leiden – Boston – Köln 1998, 279–292; M. MCCORMICK, Origins of the European Economy. Communications and Commerce, A.D. 300 – 900. Cambridge 2001 (sbilanciato però verso il periodo medievale); S.T. LOSEBY, The Mediterranean Economy, in: *New Cambridge Medieval History I: c. 500–700*. Cambridge 2005, 605–638. Per il V secolo in particolare, e in termini di catastrofismo e drastica cesura, B. WARD-PERKINS, La caduta di Roma e la fine della civiltà (trad. it.). Roma – Bari 2008, spec. 149 ss.; inoltre la recente, amplissima analisi di WICKHAM, società, spec. 729 ss.

<sup>16</sup> Così J. BANAJI, Agrarian Change in Late Antiquity. Gold, Labour and aristocratic Dominance. Oxford 2007, 20, 218 e *passim*. Il presupposto di un'attiva circolazione dell'oro è alla base della ricostruzione di questo studioso delle strutture economiche della tarda antichità, ma egli concentra di fatto la sua analisi sul Mediterraneo orientale: vd. ad es., J. BANAJI, The Circulation of Gold as an Index of Prosperity in the Central and Eastern Mediterranean in Late Antiquity, in: *Coin Finds and Coin Use in the Roman World. XIII Oxford Symposium on Coinage and Monetary History*, ed. C.E. KING – D.G. WIGG (*Studien zu Fundmünzen der Antike* 10). Berlin 1996, 41–53; IDEM, Discounts, Weight Standards and the Exchange-Rate between Gold and Copper. Insights into the monetary process of the sixth century, in: XII Convegno internazionale in onore di Manlio Sargentini, Perugia 1995 (*Atti dell'Accademia Romanistica Costantiniana* 12). Napoli 1998, 183–202. Sulla circolazione di moneta aurea nei secoli della tarda antichità vd. anche *infra* n. 56.

<sup>17</sup> Il villaggio, tipologia di abitato più comune in Oriente, può considerarsi, in termini economici, il risultato della parcellizzazione della proprietà e insieme del raggruppamento della forza-lavoro, pertanto esso si configura nel triplice aspetto di nucleo insediativo, di persona collettiva (sotto la specie fiscale vigeva il principio della solidarietà contributiva, su cui si tornerà a proposito dell'*epibolè*) e di comunità responsabile. Come ha notato WICKHAM, società 450 ss., sebbene la tassazione, com'è ormai noto, creasse un fitto intreccio di relazioni sociali (spesso sfocianti nel patronato) e a livello di villaggio la storia del possesso fondiario finisse per acquisire più importanza di quella dello Stato e dello stesso sistema fiscale alla base di esso, le possibilità di azione da parte delle classi rurali aumentavano proporzionalmente alla frammentazione della grande proprietà. Il villaggio costituisce ormai da tempo uno dei grandi temi della storia economica e sociale dell'Impero bizantino: per citare solo alcuni tra gli studi più significativi, vd. LEMERLE, esquisse 42 ss.; G. DAGRON, Entre village et cité: la bourgade rurale des IV<sup>e</sup>–VII<sup>e</sup> siècles en Orient. *Koinonia* 3 (1979) 29–52; M. KAPLAN, Les villageois aux premiers siècles byzantins (VI<sup>e</sup>–X<sup>e</sup> siècle): une société homogène? *BSI* 43 (1982) 202–217; IDEM, L'économie paysanne dans l'Empire Byzantin du V<sup>e</sup> au X<sup>e</sup> siècle. *Klio* 68/1 (1986) 199 ss.; PATLAGEAN, povertà 136 ss.; P.-L. GATIER, Villages du Proche-Orient protobyzantin (4<sup>e</sup>–7<sup>e</sup> s). Étude régionale, in: *The Byzantine and Early Islamic Near East II. Land Use and Settlement Patterns*, ed. G. KING – AV. CAMERON (*Studies in late Antiquity and early Islam* 1). Princeton, N.J. 1994, 17–48; Les villages dans l'empire byzantin (IV–XV siècle), ed. J. LEFORT – C. MORRISSON – J.-P. SODINI (*Réalités byzantines* 11). Paris 2005; BANAJI, Agrarian Change 174 ss.; M. KAPLAN, Byzance: villes et campagnes. Paris 2006, *passim*; WICKHAM, società 474 ss.

<sup>18</sup> Per tutta la complessa materia che va sotto il nome di *ius emphyteuticarium* (disciplinato da un titolo specifico in Codex Iustinianus IV, 66, *de iure emphyteutico*), vd. A. GUARINO, Diritto privato romano. Napoli 12001, 744 ss.; A. BOTTIGLIERI, La nozione romana di enfiteusi. Napoli 1994, con bibliografia precedente e discussione storiografica; precisazioni in N. VAN DER WAL, Manuale Novellarum Justiniani. Aperçu systématique du contenu des Nouvelles de Justinien. Groningue 1998, 100 s. con n. 33.



quanto l'enfiteusi avrebbe consentito ai proprietari di terreni sterili e improduttivi di ottenerne un qualche utile, seppure scarso, mentre lo Stato vedeva ridotto il numero di terre incolte e abbandonate, favorendo così una classe di contadini proprietari dai quali era probabilmente più agevole riscuotere le tasse<sup>19</sup>. L'enfiteusi, di fatto, non era molto lontana dall'alienazione – come avverte Giustiniano in una legge sul divieto di alienare i *πράγματα* della Chiesa<sup>20</sup> – e difatti Novella XXX 5, 1 del 536 riflette la gerarchia di figure sociali che tanto la proprietà patrimoniale quanto il possesso enfiteutico creavano nell'ambito di un fondo.

È dato constatare che nella storia economica e sociale di Bisanzio nel VI secolo emerge una contraddizione insanabile tra le insopprimibili esigenze di un fiscalismo accresciuto dall'ambiziosa politica estera di Giustiniano, dalle spese per quella che Procopio definisce "edilizia insensata" (*Historia arcana* XI 3), nonché dal normale funzionamento dell'enorme macchina burocratica e dall'annona costantinopolitana (tutti elementi strutturali che impedivano la cosciente elaborazione di una "politica sociale"): le leggi proteggevano teoricamente la piccola proprietà, ma dall'altro lato lavoravano alla restaurazione dei privilegi dei potenti.

La forza destabilizzante di questo conflitto è evidente nelle Novelle ispirate da Giovanni di Cappadocia, che non a caso, sin dalla sua prima prefettura si era guadagnato l'ostilità radicale dei ceti dirigenti e della stessa Teodora, non insensibile alle esigenze di quella classe sociale a cui, negli anni precedenti alla sua ascesa al potere, aveva ardentemente desiderato appartenere<sup>21</sup>. Giovanni, che Ernest Stein definì "l'uomo più grande che l'impero abbia mai avuto nella politica interna tra il regno di Anastasio e quello di Eraclio"<sup>22</sup>, divenne il più docile e insieme abile strumento di Giustiniano, da un lato nel rafforzare l'interventismo imperiale a tutti i livelli della vita pubblica, dall'altro nel controllare strettamente le capacità contributive dell'impero, riducendo o eliminando, dove possibile, i poteri intermedi e gli abusi dei funzionari a livello locale<sup>23</sup>. Giovanni

<sup>19</sup> È stato osservato (A.M. DEMICHELII, *La Megale Ecclesia nel lessico e nel diritto di Giustiniano*. Milano 1990, 34, n. 40), che nell'evoluzione verso la normalizzazione che l'istituto dell'enfiteusi ha subito nel passaggio da Novella LV 2 del 537 a Novella CXX 6, 1 del 544 (entrambe riguardanti beni ecclesiastici), è possibile cogliere la volontà di favorire la valorizzazione di terreni altrimenti incolti e improduttivi, incentivando una classe di contadini liberi dai vincoli del colonato, un'esigenza concreta di natura socio-economica, che avrebbe finito per prevalere sulla tendenza giustiniana a rendere la chiesa e i suoi patrimoni oggetto di limitazioni troppo restrittive nel campo del diritto privato. Nella stessa direzione potrebbe leggersi Novella CLXII 2, con cui Giustiniano stabilisce che un colono *eleutheros* può sfuggire comunque alla sua condizione se acquista in proprietà personale una quantità di terra sufficiente da lavorare con le proprie forze. Al contrario, sugli *adscripticii* permaneva una legislazione durissima, come si evince dalla stessa legge promulgata da Giustiniano a favore dei proprietari dell'Illirico, danneggiati dalla perdita di manodopera a seguito della fuga dei coloni. Dello stesso tenore è Codex Iustinianus XI 48, 24 (di incerta datazione), dove l'imperatore autorizza il padrone a spezzare l'unione tra un suo *adscripticius* e una donna libera, poiché, se *condicio sequitur ventrem*, i figli nati da questa unione, liberi secondo il diritto romano, non avrebbero potuto restare vincolati alla terra e coltivarla. Secondo M.I. FINLEY (recensione a E. R. BOAK, *Manpower Shortage and the Fall of the Roman Empire in the West*. Ann Arbor 1955, in *JRS* 48 [1958] 162), il reiterarsi di disposizioni restrittive riguardanti i coloni non attesterebbe una cronica penuria di manodopera, ma solo l'incapacità da parte dello Stato di controllare la mobilità contadina. Sul colonato in età giustiniana, P. COLLINET, *La politique de Justinien à l'égard des colons*, in: *Atti del V congresso internazionale di Studi Bizantini*. Roma 1939, 600 ss.; di recente A. J. B. SIRKS, *The Colonate in Justinian's Reign*. *JRS* 98 (2008) 120–143.

<sup>20</sup> Novella VII 1 del 535: [ἐμφύτευσις] οὐδε πόρρω καθέστηκεν ἐκποιήσεως.

<sup>21</sup> Procopio, *De bello Persico* I 25, 7 ss. (I 135 HAURY – WIRTH); *Historia arcana* II 15–16, XVII 40–45 (III 15, 111 HAURY – WIRTH); Giovanni Lido, *De magistratibus* III 69 (240 BANDY): l'Augusta avrebbe tramato la rovina di Giovanni con l'ausilio della fida Antonina, moglie di Belisario.

<sup>22</sup> STEIN, *histoire* 483: egli inoltre sarebbe stato « le véritable animateur du dernier effort sérieux tenté pour arrêter l'évolution qui aboutira à la désorganisation complète de l'État proto-byzantin » (*ibid.*).

<sup>23</sup> Così ad es. Codex Iustinianus I, 53 del 530 contro l'eventualità che i funzionari acquistino beni nelle province dove espletano il proprio servizio. Non dimentichiamo inoltre che sempre per iniziativa di Giovanni il 15 aprile 535 venne promulgata l'importante Novella VIII contro la compravendita delle cariche, un malcostume che fiaccava il rapporto diretto tra il prefetto al pretorio e i governatori, poiché questi ultimi erano troppo sensibili alla corruzione da parte di poteri locali e inoltre, ancor peggio, avendo i governatori pagato cifre considerevoli per ottenere la carica, si rifacevano sugli amministrati, vessandoli con spoliazioni e sovrattasse non autorizzate: per l'avvenire, le cariche dovranno essere ottenute senza esborso

accorda le sue preferenze alla piccola classe contadina, base produttiva e cellula primaria dell'imposta fondiaria, e di contro tenta di fiaccare il potere locale delle aristocrazie, considerate un ostacolo all'assolutismo imperiale<sup>24</sup>. Così, la già citata Novella XXX 5, 1 Sul proconsole di Cappadocia ricorda con sdegno le frequenti denunce da parte anche di membri del clero contro i soprusi dei proprietari terrieri e dei loro *conductores*<sup>25</sup>; un gruppo di Novelle del 535 (XXXII, XXXIII e XXXIV) vengono emanate al fine di proteggere i piccoli contadini proprietari della Tracia e dell'Illirico (importanti regioni di reclutamento militare, nonché, nel primo caso, produttrici di derate<sup>26</sup>) contro i creditori che pretendevano interessi esosi. Codex Iustinianus IV 65, 35 (a. 530) lamenta di soldati che prendevano in affitto terre nelle province in cui militavano: costoro, in vesti di *conductores*, invece di difendere la patria, volgevano le armi contro i contadini per riscuotere gli affitti; Novella XLV 9 del 536 mette in guardia il proconsole di Cappadocia dalle estorsioni a danno dei contadini e Novella XXIV del 535, sebbene sia incentrata su un interessante caso di ribellismo ad opera di grandi e popolose komai in Pisidia, le quali ostentavano una superba indipendenza nei confronti del potere costituito e dei suoi rappresentanti locali, nel cap. 1 compiangere i piccoli proprietari frustrati di quella contrada.

La stessa ripresa dal passato delle disposizioni sull'ἐπιβολὴ ὁμοδούλων (cioè l'*adiectio sterilium* all'interno delle grandi proprietà) ed ἐπιβολὴ ὁμοκήνων (l'*adiectio* nei territori delle città), che già

---

di denaro e solo pagando somme stabilite dall'imperatore agli uffici competenti per le nomine. Su questo importante testo, vd. R. BONINI, Ricerche sulla legislazione dell'anno 535: Nov. Iustiniani 8: venalità delle cariche e riforme dell'amministrazione periferica. Bologna 1989; A. MARCONI, La riforma giustiniana dell'amministrazione periferica: la Novella 8, in: Poteri centrali e poteri periferici nella Tarda Antichità. Confronti e conflitti, ed. L. DI PAOLA – D. MINUTOLI (*Papyrologica Florentina* 38). Firenze 2007, 131–140 (ivi bibliografia); TATE, Giustiniano 438–441.

<sup>24</sup> Per fiaccare il potere dei grandi latifondisti d'Egitto nel 539 venne formulato un nuovo statuto amministrativo per la diocesi egiziana, per cui si rimanda all'esposizione dettagliata di STEIN, *histoire* 476 ss. In Armenia dominava una grande proprietà di tipo feudale, la cui forza disgregatrice – risalente verosimilmente alla crisi del III secolo – era del pari temuta dal Cappadocce, che promosse la creazione di un moderatore di Elenoponto e di un pretore di Paflagonia, rispettivamente con Novellae XXVIII e XXIX del 535, nei *capita* delle quali il legislatore insiste sulla necessità di agire confiscando il patrimonio di quei proprietari terrieri che si impadronivano con la forza di beni altrui.

<sup>25</sup> Novella XXX del 18 marzo 536 è una delle più interessanti per comprendere il livello di abuso e persino di anarchia in cui, a seguito dell'azione di potenti proprietari terrieri, versavano alcune province, non ultima la Cappadocia, terra in cui tradizionalmente la *res privata* era molto estesa, ma non abbastanza salvaguardata per non essere usurpata dai potenti del luogo. Il testo legislativo lamenta altre deplorevoli congiunture: gli agenti dei grandi proprietari terrieri, forti di bande armate private, si davano ad azioni di brigantaggio, per giunta con la collusione degli alti funzionari, che a loro volta perpetravano abusi sui diretti subordinati. Questo universo disordinato e in rivolta gravava miseramente sull'anello più debole della catena, ovvero l'afflitto e indifeso contadiname. Per di più, i domini della *res privata*, comprese le famose scuderie imperiali, erano stati usurpati dai suddetti grandi agrari, senza che alcuno dei funzionari imperiali – ad es. i *comites domorum* – si opponesse, sicché alla corte non giungevano più le rendite dovute, men che meno le 50 libbre d'oro dovute annualmente all'imperatrice. Pertanto la legge introduce una profonda riforma negli assetti amministrativi delle proprietà imperiali, di cui è ora responsabile il proconsole, con l'ordine per costui di tenere a bada i *possessores*, reprimere le forme illegali di patronato e le usurpazioni di terre, fino a minacciare la mutilazione a chi si fosse macchiato di siffatti crimini.

<sup>26</sup> La Tracia fu sempre una terra difficile ma indispensabile per l'impero: la sua posizione geografica ne faceva una porta naturale per le invasioni barbariche e la produttività agricola la rendeva appetibile agli invasori ma necessaria per gli imperatori, che da lì drenavano vettovagliamenti per la capitale d'Oriente. Dal 528 al 562 la zona dei Balcani ad essere maggiormente colpita dalle migrazioni di popoli fu appunto quella di Tracia e Illirico, ma Giustiniano in quegli anni, oltre che subordinare la difesa di un'area così delicata dal punto di vista politico ed economico alla riconquista dell'Italia ostrogota, si preoccupò di fortificare soprattutto le città, sicché la popolazione contadina, abbandonata a se stessa ed esposta a saccheggi e spoliazioni, soffrì maggiormente di queste congiunture, fino appunto a fuggire per sempre da quelle terre martoriate. Sulla politica di Giustiniano nei Balcani, vd. P. LEMERLE, *Invasions et migrations dans les Balkans depuis la fin de l'époque romaine jusqu'au VIII<sup>e</sup> siècle*. *Revue historique* 78/211 (1954) 281 ss.; J. MOORHEAD, *The Roman Empire divided 400–700*. Edinburgh 2001, 163 ss. Sull'economia rurale in Tracia e Illirico, vd. V. VELKOV, *Les campagnes et la population rurale en Thrace aux IV<sup>e</sup>–VI<sup>e</sup> siècles*. *Byzantinobulgarica* 1 (1962) 31–66; P. SOUSTAL, *Thrakien (Thrace, Rodope und Haimimontos)* (*TIB* 6). Wien 1991, 62–74; M. MIRKOVIĆ, *Villes et domaines dans l'Illyricum central (IV<sup>e</sup>–VI<sup>e</sup> siècles)*. *ZRVI* 35 (1996) 59 ss.; E. KISLINGER, *Ein Angriff zu viel. Zur Verteidigung der Thermopylen in justinianischer Zeit*. *BZ* 91 (1998) 49–58; B. BAVANT, *L'Illirico*, in: *Il mondo bizantino* 351 ss.

ai tempi di Costanzo II e poi di Anastasio avevano avuto probabilmente come scopo di frenare i progressi della grande proprietà per avvantaggiare di converso la piccola<sup>27</sup>, dovrebbe essere letta alla luce della coerente volontà, da parte del governo giustiniano, di porre un ostacolo al potere decentralizzante che derivava dall'accumulo fondiario<sup>28</sup>.

Come si può vedere, un programma di governo con una sua logica interna, ma che ha gettato una luce sinistra sul Cappadoce nelle fonti coeve<sup>29</sup>. In realtà, a dispetto delle critiche feroci e delle espressioni di odio che Procopio per primo non gli lesina, la lotta contro gli abusi condotta da Giovanni durante la sua lunga prefettura mirò a salvaguardare i piccoli contribuenti dalle vessazioni dei funzionari, avvezzi a gravare di carichi accessori – che non erano destinati allo Stato, ma a se stessi – i sudditi. In qualità di principale promotore di tali iniziative di governo, il ministro di Giustiniano si guadagnò il plauso di masse di popolazione, che lo accolsero festose in occasione di un viaggio da lui compiuto nell'inverno 540–541 nella diocesi d'Oriente: il rigore fiscale da lui imposto alle classi abbienti lo aveva reso molto popolare – come riferisce acidamente Giovanni Lido<sup>30</sup> –, ma proprio questa popolarità, alla fine, gli fu fatale<sup>31</sup>.

La sua caduta nel maggio 541 e il successivo, sistematico smantellamento della costruzione amministrativa nata sotto il suo impulso, sono congiunture che possibilmente gettarono significativi riflessi in Occidente, dove i ceti possidenti erano molto sensibili nel percepire i pericoli di eventuali rivolgimenti socio-economici e, con le requisizioni esperite sotto Totila, erano desiderosi di rivendicazione e nuova autoaffermazione. Nell'Italia travagliata dalla guerra gotica, i latifondisti cercarono protezione nelle città presidiate dalle truppe imperiali e alla fine del conflitto ottennero da Giustiniano definitiva ratifica al loro predominio con la promulgazione della *Pragmatica sanctionis*<sup>32</sup>.

## 2. ECONOMIA E RELIGIONE

Persino la difesa dell'ortodossia, clamorosamente, rientrerebbe tra i molteplici espedienti cui Giustiniano avrebbe fatto ricorso, a detta di Procopio, per impadronirsi delle ricchezze dei sudditi<sup>33</sup>.

<sup>27</sup> C.Theod. XI 1, 7 e 23, 1 del 3 maggio 361. Il principio fondante di queste disposizioni era che non si potevano attribuire ad una signoria fondiaria terre incolte appartenute ad un curiale o ad un contadino libero, né ad un curiale o contadino libero si potevano imporre terre di pertinenza di un grande agrario, ma nella pratica si incontravano notevoli difficoltà nel caso di χωρία ὁμόδουλα che subivano parcellizzazioni per alienazione o passaggio agli eredi, per cui si rese necessario sotto Anastasio un editto del prefetto Zotico (vd. *infra* n. s.), con cui si impediva la confusione tra le due categorie tassabili (ὁμόδουλα e ὁμοκίνησα) così come l'attribuzione di terre abbandonate a proprietà non rurali. Novella CLXVI riporta l'editto del prefetto Demostene, secondo il quale l'attribuzione di ὁμόδουλα doveva avvenire secondo l'ordine descritto nell'editto (ben lungi dall'esser chiaro, ma un buon tentativo di esegesi è in STEIN, *histoire* 209 s.), dichiarando nulli i procedimenti abusivi. Su *omodoula* e *omokensa* (lat. *conserva* e *contributaria*) e i complessi problemi fiscali connessi, vd. J. KARAYANNOPOULOS, *Das Finanzwesen des frühbyzantinischen Staates*. München 1958, 255 ss.

<sup>28</sup> Per queste categorie fiscali sotto Giustiniano, Novellae CXXVIII 7–8 del 545 e CLXVIII (non datata), che riporta frammenti di un editto del prefetto al pretorio Zotico di età anastasiana.

<sup>29</sup> Cfr., tra i tanti *loci* frutto di un odio esacerbato, Giovanni Lido, *De magistratibus* III 57–69 (220–262 BANDY), che accusa Giovanni di aver fatto incetta di oro nelle province adottando i metodi più riprovevoli.

<sup>30</sup> Giovanni Lido, *De magistratibus* III 62 (230 BANDY).

<sup>31</sup> Procopio, *De bello Persico* I 25, 43 (I 141–142 HAURY – WIRTH) riporta la straordinaria notizia per cui Giovanni persino dal suo esilio di Alessandria vigilava sugli interessi dello Stato che aveva servito con tanta diligenza, denunciando funzionari e contribuenti che perpetravano abusi a danno della *res publica*.

<sup>32</sup> Per le coeve vicende italice e le implicazioni politiche e socio-economiche delle direttive di governo di Giovanni, R. ARCURI, *Rustici e rusticitas in Italia meridionale nel VI sec. d.C. Morfologia sociale di un paesaggio rurale tardo antico (Pelorias 14)*. Messina 2009, 151 ss. (con bibliografia precedente).

<sup>33</sup> Procopio ritorce contro Giustiniano l'eccessivo zelo nelle questioni della fede e della definizione dell'ortodossia, accusandolo di avere in tal modo gettato ulteriori discordie tra i cristiani, cui si aggiungeva la simulazione da parte di Giustiniano e Teodora, a suo dire, di nutrire convinzioni religiose diverse (notoriamente l'imperatore era calcedonese, laddove la consorte da sempre proteggeva apertamente i monofisiti: *Historia arcana* X 15 (III 68 HAURY – WIRTH)).

Infatti a tutti gli adepti di gruppi cristiani eterodossi – montanisti, sabbaziani, ariani – dapprima minacciò l'incapacità di testare a favore dei parenti, in seguito, poiché le chiese τῶν αἰρετικῶν καλουμένων (e soprattutto quelle dei seguaci di Ario) erano indicibilmente ricche, in quanto possedevano non solo preziose suppellettili in oro, argento e pietre preziose, ma anche e soprattutto case, numerosi villaggi e molta terra in tutto l'impero<sup>34</sup>, Giustiniano pensò bene di confiscare tutta questa immensa ricchezza, gettando sul lastrico tanta gente che da essa ricavava di che vivere<sup>35</sup>. Già dopo l'applicazione di queste prime, gravi misure repressive, gli anthropoi agroikoi<sup>36</sup> si opposero all'obbligo di abiurare la propria fede, ma molti furono trucidati dai soldati, altri andarono in esilio volontario, altri, come i montanisti di Frigia, preferirono darsi la morte. I veri guai cominciarono quando le leggi durissime che colpivano le capacità patrimoniali dei dissidenti vennero estese ai samaritani, la frangia più estremista dell'eterodossia giudaica<sup>37</sup>. Del racconto della rivolta samaritana del 529 abbiamo buone fonti, tra cui, oltre il polemico Procopio, la Vita Sabae di Cirillo di Scitopoli, il quale afferma che i samaritani – invero abbondantemente provocati, perché oggetto di odio diuturno – organizzarono una spedizione contro i cristiani, dando alle fiamme intere proprietà, soprattutto nella regione di Neapolis (Nablus)<sup>38</sup>, finché la Palestina I (Samaria e Giudea fino alla costa) e II (Galilea e Decapoli) furono messe a ferro e fuoco dalla guerriglia scatenatasi tra insorti, truppe regolari e contingenti ausiliari al seguito dei filarchi arabi Ghassanidi alleati di Costantinopoli.

Procopio dice che furono i γεωργοὶ<sup>39</sup> ad unirsi in armi contro l'imperatore, eleggendo a proprio re un brigante di nome Giuliano Bar Sabar, forse portatore di promesse messianiche<sup>40</sup>. Queste truppe agresti improvvisate finirono per essere massacrate con il loro capo: i morti furono quasi centomila, e quella regione, che Procopio affettuosamente definisce ἡ πάσης γῆς ἀγαθὴ μάλιστα, rimase deserta di contadini. I proprietari cristiani di quelle terre ne ricavarono un gran danno, poiché si

<sup>34</sup> Historia arcana XI 18 (III 73 HAURY – WIRTH): οἰκία τε καὶ κῶμαι παμπληθεῖς, καὶ χώρα πολλὴ πανταχότι τῆς γῆς. Da notare che Procopio per indicare un villaggio di proprietà privata alterna indifferentemente il termine κῶμη e χωρίον, usati a mo' di sinonimi, una consuetudine diffusa in età protobizantina, com'è evidente anche in un papiro di Nessana (P. Ness. 54, databile a cavallo tra VI e VII secolo, dove χωρίον si riferisce al villaggio di Kafra in Palestina, ma l'estensore si auto-definisce διοικητῆς τῆς κώμης), sebbene alcuni bizantinisti (ad esempio, KAPLAN, *l'économie paysanne* 199) anche per il VI secolo preferiscono distinguere tra la κώμη, borgata di contadini proprietari, e il χωρίον, un villaggio formatosi sul latifondo di un grande agrario, di cui riunisce la manodopera; cfr. anche DAGRON, *entre village et cité* 30; 34; PATLAGEAN, *povertà* 141 ss. Sui villaggi nella testimonianza di Procopio, vd. *infra*.

<sup>35</sup> Procopio, Historia arcana XI 14–20 (III 72–73 HAURY – WIRTH).

<sup>36</sup> Procopio, Historia arcana XI 22 (III 73 HAURY – WIRTH).

<sup>37</sup> Per i testi normativi emanati contro questa setta aborrita in egual misura da giudei e cristiani, vd. S. PULIATTI, *Ricerche sulle Novelle di Giustino II. La legislazione imperiale da Giustiniano I a Giustino II, II. Problemi di diritto privato e di legislazione e politica religiosa*. Milano 1991, 244 ss. Le fonti della rivolta samaritana del 529 (oltre Procopio e Cirillo di Scitopoli) sono essenzialmente: Giovanni di Nikiou, *Chronicon* 147–148 (ZOTENBERG); Giovanni Malalas, *Chronographia* XVII 35 (373–375 THURN [CFHB 35]); Zaccaria Retore, *Historia ecclesiastica* IX 8 (69–70 BROOKS [versio]). Inoltre vd. STEIN, *histoire* 287 s.; F. M. ABEL, *Histoire de la Palestine depuis la conquête d'Alexandre jusqu'à l'invasion arabe*. Paris 1952, 355–359; M. AVI-YONAH, *The Samaritan Revolts against the Byzantine Empire*. *Eretz-Israel* 4 (1956) 127–132 (in ebraico); S. WINKLER, *Die Samariter in den Jahren 529–30*. *Klio* 43–45 (1965) 435–457; L. CRACCO RUGGINI, *Pagani, ebrei e cristiani: odio sociologico e odio teologico nel mondo antico*, in: *Gli ebrei nell'Alto Medioevo (Settimane di studio del Centro Italiano di Studi sull'Alto Medioevo 26)*. Spoleto 1980, 37 ss.; A.M. RABELLO, *Giustiniano, Ebrei e Samaritani alla luce delle fonti storico-letterarie, ecclesiastiche e giuridiche. I–II*. Milano 1988, I 240–257, 409–422; II, 721 s.; C. DAUPHIN, *La Palestine byzantine. Peuplement et populations (BAR Int. series 726)*. Oxford 1998, 285–295; TATE, *Giustiniano* 463 ss.; H. SIVAN, *Palestine in Late Antiquity*. Oxford 2008, 107 ss.

<sup>38</sup> Cirillo di Scitopoli, *Vita Sabae* LXX (171–173 SCHWARTZ).

<sup>39</sup> Cfr. LEMERLE, *esquisse* 45: il termine è di solito impiegato per definire i contadini dipendenti, ma talvolta è usato per indicare contadini liberi, proprietari o affittuari, ma sempre contrapposti ai χωρίων κυριοί, ai χωρία κεκτημένοι e ai χωρίων κτήτορες.

<sup>40</sup> Cfr. RABELLO, *Giustiniano* I 248, *contra* ABEL, *histoire* II 356, che ricollega gli avvenimenti samaritani a presunte rivendicazioni nazionalistiche, alimentate dalle connivenze (sempre presunte) tra samaritani e persiani, suggerite da Teofane e Zaccaria di Mitilene.



ritrovarono con terreni danneggiati e privi di braccia che li lavorassero, senza per questo essere alleviati dal cospicuo tributo annuo dovuto all'imperatore, che anzi non li avrebbe agevolati in nulla<sup>41</sup>. Questa testimonianza è in netto contrasto con quanto riportato da Cirillo, che ricorda un'ambasceria di Saba a corte, affinché l'imperatore, in considerazione dei danni subiti dai cristiani, rimettesse le imposte alle due Palestine. Giustiniano, che nel soddisfare i desideri del santo monaco sarebbe andato ben oltre le sue richieste, accordò una remissione, equivalente a tredici *centenaria* d'oro, sui tributi della nona e decima indizione in proporzione ai danni subiti nei vari luoghi; inoltre, i danni riportati dagli edifici cristiani sarebbero stati riparati parte a carico del tesoro e parte a spese dei samaritani<sup>42</sup>.

Entrambe le nostre fonti non sono esattamente imparziali, ma che Giustiniano avesse a cuore il buon mantenimento della produttività di una regione che non solo Procopio ma anche i dati archeologici ci presentano come floridissima di villaggi<sup>43</sup>, è attestato da una legge in base alla quale i coloni *adscripticii* che lavoravano terre di proprietà di cristiani nella regione di Scitopoli, anche se samaritani, dovevano rimanere a lavorare la terra, con la facoltà di trasmettere i beni agli eredi<sup>44</sup>.

Da quanto su esposto sembra emergere un aspetto marcatamente rurale in queste lotte di religione, che insanguinarono prima l'Asia Minore e poi la Palestina. In entrambi i casi, le parole di Procopio rivelano una stretta e vitale interrelazione tra *domini* e contadini – salariati o coloni –, poiché esistevano eretici che impiegavano manodopera cristiana sulle proprie terre in Asia Minore e proprietari cristiani che sfruttavano lavoratori samaritani in Palestina: il danno economico è duplice per entrambe le categorie, per i contadini che traevano appunto i mezzi di sussistenza dalla terra che lavoravano, e per i landlords, costretti a pagare imposte per terre rovinata dai danni della guerriglia e ormai prive di coloni.

In queste campagne di repressione religiosa i fattori economici conflavano con i moventi sociali, cui si aggiungevano i riflessi politici di certe correnti eterodosse di sapore indipendentista. Ma i conflitti di natura socio-economica evidentemente non spaventavano Giustiniano, visto che la legislazione antiereticale, anche dopo i disordini di cui si è detto, continuò a investire la sfera privatistica delle incapacità patrimoniali, oltre la negazione della libertà di culto e di riunione<sup>45</sup>.

<sup>41</sup> Procopio, *Historia arcana* XI 27–30 (III 75 HAURY – WIRTH): ἀναγκαῖον γὰρ γέγονε σφίσιν οὐδεν ἐνθένδε μετακομιζομένοις φόρον τὸν ἐπέτειον ἄδρον τινα ὄντα ἐς τὸν ἅπαντα αἰῶνα βασιλεῖ φέρειν, ἐπεὶ οὐδεμιᾶ φειδοὶ ἢ τοῦ ἔργου τούτου ἐντροπή γέγονεν.

<sup>42</sup> Cirillo di Scitopoli, *Vita Sabae* LXXIII (176–178 SCHWARTZ). Da questa, come da altre testimonianze coeve (ad es. *Novella* CXLVII del 554, che concede la remissione delle imposte che rimontano a data anteriore al 1 settembre 544), risulta falsa l'affermazione di Procopio, secondo cui Giustiniano non avrebbe mai concesso remissioni di arretrati durante tutta la durata del suo lungo impero: *Historia arcana* XXIII 1 (III 140–141 HAURY – WIRTH): οὗτος [Giustiniano] ἐς δύο καὶ τριάκοντα ἐτῶν χρόνον οὐδὲν τοιοῦτο ἐς τοὺς κατήκους εἰργάσατο.

<sup>43</sup> Vd. ad esempio M. AVI-YONAH, *The Economics of Byzantine Palestine*. *Israel Exploration Journal* 8 (1958) 39–51; Y. TSAFRIR – G. FOERSTER, *From Scythopolis to Baysan: Changing concepts of Urbanism*, in: *The Byzantine and Early Islamic Near East II* 95–115; Y. HIRSCHFELD, *Farms and Villages in Byzantine Palestine*. *DOP* 51 (1997) 33–71; DAUPHIN, *Palestine* (mappe 15 e 23); Z. SAFRAI, *The Economy of Roman Palestine*. London – New York 2005, 37 ss.; 126 ss.; G. TATE, *La Siria-Palestina*, in: *Il mondo bizantino* 422 ss.

<sup>44</sup> TATE, *Giustiniano* 468.

<sup>45</sup> Altamente significativa a tal proposito è *Novella* CXXXI 14 del 545: gli eretici non possono ricevere beni ecclesiastici in locazione o enfiteusi, se ciò è avvenuto, l'eretico perde la *res*, i beni tornano al venerabile luogo e l'amministratore dello stabilimento, scomunicato per un anno, viene cacciato e relegato in un monastero. Se un ortodosso che possiede una terra con una chiesa l'aliena, la scambia o la dà in enfiteusi, locazione o altro ad un eretico, la proprietà del bene passa alla chiesa del villaggio (cap. 14, 1). La chiesa rivendicherà la proprietà dell'edificio che un eretico o un giudeo avranno costruito come proprio luogo di culto (che il legislatore, con un'espressione colorita, definisce σπήλαιον τῆς ἰδίας ἀπιστίας) (cap. 14, 2). Colui che ha concesso terreni in enfiteusi ad un eretico, se era a conoscenza dell'eresia dell'enfiteuta, perderà le rendite della locazione a favore della chiesa della città; in caso di ignoranza, il proprietario è immune da pene, ma l'eretico, in un caso o nell'altro, perderà i beni in questione e il suo patrimonio andrà al fisco (cap. 14, 3). Sugli aspetti giuridici della persecuzione dell'eterodossia sotto Giustiniano, PULIATTI, *ricerche* 149 ss.; F. ZUCCOTTI, *Furor haereticorum*. Studi sul trattamento giuridico della follia e sulla persecuzione della eterodossia religiosa nella legislazione del tardo impero romano

Infine, significato profondo riveste la notizia procopiana sulla fuga dei contadini dalle terre per sfuggire alla persecuzione religiosa (*Historia arcana* XI 23): nell'ambito di un'economia preindustriale e di quella tardoantica in particolare, in riferimento alla quale, per giunta, le testimonianze lamentano una cronica penuria di braccia, il movimento dei lavoratori, col conseguente spopolamento, era in grado di compromettere, se non proprio di trasformare, le strutture economiche delle campagne, le più importanti per la sopravvivenza stessa dell'impero<sup>46</sup>.

### 3. SYNONÈ

Il continuo drenare risorse agricole dalle regioni tassabili in base al meccanismo della *synonè* (la *coemptio* latina) sarebbe stato un altro inammissibile abuso perpetrato da Giustiniano contro i proprietari terrieri – i principali fornitori – attraverso i suoi altrettanto disonesti prefetti al pretorio, prima il Cappadoce e poi Pietro Barsime, un siriano ex cambiavalute, che rivestì la prefettura dal 543 al 546, periodo durante il quale avrebbe rovinato l'impero con ruberie d'ogni sorta e facendo indegno commercio di cariche pubbliche<sup>47</sup>. Procopio, raccontando gli abusi del nuovo prefetto, ci dà forse la più eloquente descrizione dei meccanismi di funzionamento della *coemptio*, secondo alcuni la più pesante imposizione sul commercio, da cui usciva mortificata la possibilità di guadagno sulle derrate prodotte nelle terre dei grandi proprietari<sup>48</sup>.

Lo storico di Cesarea riferisce dunque che, dopo un'annata di abbondante raccolto, grazie al quale Pietro aveva riempito le casse dell'erario vendendo il surplus alle città che erano rimaste a corto di grano<sup>49</sup>, il prefetto l'anno successivo si era trovato a fronteggiare un periodo di *caritas*

---

(*Pubblicazioni dell'Istituto di diritto romano* 26). Milano 1992, 178 ss.; R. ARCURI, Il controllo delle coscienze: la repressione antiereticale nella disciplina novellare del 536, in: *Organizzare sorvegliare punire: il controllo dei corpi e delle menti nel diritto della tarda antichità*. Atti del XIX convegno internazionale dell'Accademia Romanistica Costantiniana (Spello – Perugia 25–27 giugno. 2009) [in c.d.s.].

<sup>46</sup> Cfr., per l'età giustiniana, la già ricordata Novella XXXII del 535 sulla fuga dei contadini traci, grave per la naturale vocazione cerealicola della regione (cfr. *supra* n. 28). La volontà di agevolare il più possibile la classe contadina di questa importante contrada appare anche da Codex Iustinianus XI 52, 1 *pr.*, costituzione non datata di Teodosio, Arcadio e Onorio al *p.p.* Rufino, che abolisce per sempre l'odiata *capitatio humana* nella Tracia. Tuttavia, B. WARD-PERKINS, Specialized production and Exchange, in: *The Cambridge Ancient History*, XIV, ed. Av. CAMERON. London 2000, 388 s., come si dimostra scettico sulle conseguenze drammatiche della peste sugli assetti economici delle regioni maggiormente colpite, così non pensa che il declino demografico possa aver colpito alla base l'economia: tenendo nella debita considerazione le circostanze locali, una popolazione diminuita nel VI secolo potrebbe aver avuto come conseguenza l'abbandono delle terre più aride, ad esempio nell'entroterra del Negev, con una maggiore concentrazione nelle terre più produttive e facili da coltivare, e tuttavia, se pure si ammette che una sostanziale caduta di popolazione potrebbe aver prodotto una contrazione sulla scala globale dell'economia e un calo dei profitti dello Stato e dei proprietari, essa, come accennato, non avrebbe influito sulla base dell'economia, se non positivamente (*contra* R. HODGES – D. WHITEHOUSE, Mohammed, Charlemagne and the Origins of Europe. London 1983, 20 ss.). Tuttavia, se l'*imminutio* della popolazione non determina propriamente un cambiamento nei modi di produzione, provoca uno squilibrio tra le esigenze fiscali del governo – che rimangono immutate, se non addirittura accresciute per le spese di guerra, i tributi da versare ai barbari, le spese edilizie, le fortificazioni di territori già colpiti dalle invasioni o passibili di subirne e, non ultima, la munificenza imperiale verso le strutture ecclesiastiche – e le capacità contributive della popolazione. Per una discussione generale sul cambiamento demografico in Oriente nel VI secolo, M. WHITBY, Recruitment in the Roman armies from Justinian to Heraclius (ca. 565–615), in: *The Byzantine and Early Islamic Near East III: States, Resources and Armies*, ed. Av. CAMERON (*Studies in late antiquity and early Islam* 1). Princeton 1996, 92 ss.

<sup>47</sup> Procopio, *Historia arcana* XII 3 ss. (III 134 ss. HAURY–WIRTH).

<sup>48</sup> Cfr. K. MODZELEWSKI, La transizione dall'antichità al feudalesimo, in: *Storia d'Italia. Annali I. Dal feudalesimo al capitalismo*. Torino 1978, 23 ss. J. DURLIAT, Les conditions du commerce au VI<sup>e</sup> siècle, in: *The Sixth Century* 103, n. 82, ricorda che, in effetti, l'editto di Diocleziano non fu altro che un tariffario completo di *coemptio* (cfr. anche la n. seguente).

<sup>49</sup> Secondo STEIN, *histoire* 441, lo Stato impediva di acquistare grano di altra provenienza che non fosse l'annona o reperito mediante la vendita forzosa – la *synonè* appunto –, con tutto ciò che questo comportava, ovvero speculazioni come quelle messe in atto da Pietro (che aveva lasciato marcire il grano, vendendolo poi ad un prezzo superiore a quello di mercato per il grano di buona qualità, sicché i compratori si erano visti costretti a gettarlo in mare o nelle fogne: Procopio, *Historia ar-*

*annonae*<sup>50</sup>, dal momento che le navi frumentarie dall'Egitto avevano portato a Bisanzio grano in quantità inferiore ai bisogni cittadini, per cui decise di procedere con degli acquisti forzosi nelle regioni-chiave di Bitinia, Frigia e Tracia, lontane però dalle vie d'acqua, che rendevano vantaggioso il commercio di derrate, onde gli abitanti dovettero sobbarcarsi l'onere e il rischio del trasporto per terra fino ai porti e poi fino alla capitale, per ricavarne alla fine una miseria<sup>51</sup>.

Sulla tanto temuta *συνωνή* Procopio ritorna in un altro capitolo dell'operetta, dopo aver detto, alla fine del cap. XXII, a mo' di premessa, che sarebbe passato a raccontare come Giustiniano avesse ridotto alla completa rovina i proprietari terrieri, vittime designate delle spoliazioni dei funzionari. Con le sue consuete iperboli, lo storico afferma che, benché le devastazioni barbariche fossero perniciose per la vita economica degli abitanti dell'impero, l'imperatore fu di gran lunga più nocivo di tutti i barbari messi assieme, poiché, appena i nemici si ritiravano, i proprietari si vedevano piombare addosso *συνωνή, ἐπιβολή e διαγραφάι*<sup>52</sup>. Qui possiamo leggere una descrizione ancor più dettagliata della *coemptio*, imposta per vettoagliare uomini e cavalli dell'esercito<sup>53</sup>, senza riguardo per le reali capacità produttive delle province, per cui i proprietari, sui quali incombeva tale rovinosa contribuzione, si vedevano costretti a comprare altrove, anche molto lontano e a prezzi ovviamente altissimi, ciò che le loro terre non riuscivano a fornire, addossandosi – come era accaduto in tempi di carestia ai proprietari di Bitinia, Frigia e Tracia – gli onerosi costi del trasporto. In tal modo, il tributo annuo loro dovuto al fisco diventava dieci volte più pesante. Procopio è categorico in tal senso: ἐξ οὗ [*scil.* τὸ πρᾶγμα συνωνῆς] δὴ ἅπασιν ἐκνευρίσθαι τοῖς τῶν χωρίων κυρίοις ξυμβάινει<sup>54</sup>.

---

cana XXII 14–15, III 136 HAURY – WIRTH), o l'esser costretti, per le popolazioni delle province, a mangiare pane di cattiva qualità. Questa immagine, imperniata su un'economia tardoantica pilotata dal famigerato dirigismo statale, in tempi recenti è stata sostituita da quella fondata sul presupposto del libero commercio, che avrebbe contribuito in misura rilevante ad approvvigionare la capitale a partire dalle province produttrici di surplus come (oltre l'Egitto), la Tracia e il Chersoneso, anzi, proprio il racconto di Procopio farebbe intuire una contribuzione da parte dell'amministrazione imperiale al libero commercio, visto che Pietro nel 544 avrebbe messo in atto le sue speculazioni vendendo il surplus del grano alessandrino ricavato mediante l'embolè: D. VERA, Giustiniano, Procopio e l'approvvigionamento frumentario di Costantinopoli, in: *Politica retorica e simbolismo del primato* 36 s.; cfr. R. DELMAIRE, Cités et fiscalité au Bas-Empire. A propos du rôles des curiales dans la levée des impôts, in: *La fin de la cité antique et le début de la cité médiévale. De la fin du III<sup>e</sup> à l'avènement de Charlemagne*, ed. C. LEPELLEY. Bari 1996, 66 ss. *Contra* J. DURLIAT, L'approvisionnement de Constantinople, in: *Constantinople and its Hinterland*, ed. C. MANGO – G. DAGRON (*Society for the Promotion of Byzantine Studies. Publications* 3). Aldershot – Brookfield 1995, 19–33, che ripete posizioni già espresse nella sua opera maggiore *De la ville antique à la ville byzantine. Le problème des subsistances (Collection de l'école française de Rome* 136). Rome 1990; vd. anche KARAYANNOPOULOS, Finanzwesen 97–98 (che spiega il concetto di *coemptio* come diritto di prelazione all'acquisto di frumento da parte dello Stato al prezzo locale); E. KISLINGER, Pane e demografia: l'approvvigionamento di Costantinopoli, in: *Nel nome del pane. Regimi, miti e pratiche dell'alimentazione nelle civiltà del Mediterraneo*. A cura di O. Longo – P. Scarpi (*Homo edens* IV). Trento – Bolzano/Bozen 1995, 279–293, con ampia discussione sui dati quantitativi desunti dalle fonti per un bilancio demografico della città di Costantinopoli in età giustiniana. Per l'età medio-bizantina (ma con importanti addentellati alle epoche precedenti), vd. lo studio di J. F. HALDON, Synônê: re-considering a problematic term of middle Byzantine fiscal administration. *BMGs* 18 (1994) 116–153.

<sup>50</sup> Nel 545 il grano egiziano era stato scarso, tanto che ad Alessandria era imperversata la carestia: Procopio, *Historia arcana* XXVI 35–44 (III 164–165 HAURY – WIRTH).

<sup>51</sup> Procopio, *Historia arcana* XXII 18–19 (III 137 HAURY – WIRTH): Procopio aggiunge che il danno economico per i contribuenti fu tale che essi avrebbero preferito regalare il frumento al granaio pubblico della loro regione, anche versando un sovrapprezzo. Sul racconto procopiano della *synonè* organizzata da Pietro Barsime: STEIN, *histoire* 764 s.; CAMERON, *Procopius* 49 ss.; VERA, *Giustiniano* 39 ss., per il quale la *synonè* sarebbe stato "l'obbligo di vendere allo stato beni che di norma, con buona pace di Procopio, venivano pagati secondo i prezzi di mercato locali" (*ibid.*, 41, sostanzialmente la spiegazione di KARAYANNOPOULOS, *Finanzwesen supra* a n. 49).

<sup>52</sup> Procopio, *Historia arcana* XXIII 8–10 (III 142 HAURY – WIRTH).

<sup>53</sup> Anche i papiri coevi (ad es. P. Oxy XXVII, 2480) attestano il dovere, da parte dei proprietari, di rifornire l'esercito in base al carico fiscale di ciascuno.

<sup>54</sup> Procopio, *Historia arcana* XXIII 11–14 (III 143 HAURY – WIRTH): questi abusi erano stati perpetrati dal Cappadoce, da Barsime e da tutti i prefetti che si erano succeduti nella carica.

Sebbene sia sorto un dibattito tra coloro che non considerano la *coemptio* un acquisto forzoso da parte dello Stato a prezzi imposti – e dunque scarsamente o per nulla remunerativi –, ma un meccanismo di rifornimento di città e soprattutto dell'esercito che, in combinazione con l'*adaeratio*, era strutturalmente basato sulla presenza di un libero mercato, e coloro che invece seguono un modello interpretativo per cui la *synonè*, al contrario, sarebbe stata un acquisto coercitivo di derrate ad un prezzo imposto, o addirittura una vera e propria requisizione relativamente alle quote suppletive<sup>55</sup>, non c'è dubbio che nel caso della testimonianza di Procopio i proprietari bitini, frigi e traci di *Historia arcana* XXII 17–18 risultano danneggiati in sommo grado proprio perché costretti a vendere al dicastero delle finanze i propri prodotti a prezzi ridicoli, che è quanto Pietro è disposto ad offrir loro dopo un trasporto oneroso per terra e per mare. Nel secondo esempio (*Historia arcana* XXIII 11–14), il danno sembra derivare non tanto dai prezzi pagati dallo Stato ai fornitori – che Procopio fa sospettare fossero comunque al di sotto dei prezzi di mercato –, quanto dall'obbligo di dover fornire derrate impossibili da reperire *in loco*, una congiuntura rovinosa perché costringeva i *possessores* ad acquistare lontano e a caro prezzo, considerando i costi aggiuntivi del transito fino ai luoghi di stanza delle unità militari.

Anche considerando lo stile marcatamente retorico della nostra fonte, si comprenderà che in casi simili era davvero difficile concretizzare un qualche margine di guadagno da parte degli agrari, che piuttosto traevano profitti vendendo il loro surplus alle stazioni del *cursus publicus* per il mantenimento di animali e stallieri. Senonché Giustiniano aveva diminuito di molto il numero delle stazioni di posta tra Calcedonia e Dacibiza e in tutte le altre vie orientali fino all'Egitto, ad eccezione di quelle che collegavano il territorio romano alla Persia. Un tale depotenziamento del *cursus publicus* avrebbe avuto conseguenze notevoli sui proprietari terrieri, poiché costoro videro venir meno un mercato preferenziale e remunerativo, perdendo anche la possibilità di rientrare in parte per quanto sborsato all'atto di versare i tributi. Così, conclude Procopio sconcolato, i proprietari vedevano marcire le giacenze dei prodotti nei granai, senza ricavarci un soldo<sup>56</sup>.

<sup>55</sup> Vd. l'esauriente discussione in E. LO CASCIO, *Crescita e declino. Studi di storia dell'economia romana*. Roma 2009, 282 ss.; 288 ss.; anche BANAJI, *Agrarian Change* 59, per il quale le *coemptiones* sarebbero state adattate ai prezzi di mercato, secondo il principio che forze fiscali e di mercato interagiscono, sebbene con importanti precisazioni (le tasse riscosse in moneta imponevano ai proprietari terrieri di produrre per il mercato nei differenti modi in cui salari, commutazione di imposte e acquisti statali li vincolavano alle fluttuazioni del mercato stesso). *Contra* PATLAGEAN, *povertà* 186, che, a proposito di *coemptio*, parla a chiare lettere di "acquisti forzosi", per i quali il governo "fissava autoritariamente il prezzo"; e il sempre discusso DURLIAT, *conditions* 89–117. Sul versante dei bizantinisti, HALDON, *synônè* 117, definisce la *coemptio-synonè* come "a compulsory purchase of (usually) grain at prices fixed by the state, chiefly for the supply of the army". Per la sua regolare commutazione in oro dal X e XI s., F. DÖLGER, *Beiträge zur Geschichte der byzantinischen Finanzverwaltung besonders des 10. und 11. Jahrhunderts*. Hildesheim<sup>2</sup>1960, 57 ss.

<sup>56</sup> Procopio, *Historia arcana* XXX 5–7 (III 181–182 HAURY – WIRTH). Di tenore simile è la notizia per cui Giustiniano avrebbe abolito la consuetudine (a dire di Procopio antichissima), di mantenere dei cammelli presso l'esercito adibiti al trasporto delle salmerie, anche stavolta con gran danno dei contadini, che pure in questo caso dovevano sobbarcarsi il trasporto (*Historia arcana* XXX 16 [III 184 HAURY – WIRTH]). Analoghe critiche per i provvedimenti sul *cursus publicus* si ritrovano in Giovanni Lido, *De magistratibus* III, 61 (228 BANDY), che aggiunge altri interessanti particolari al racconto di Procopio da cui siamo partiti (Cf. K. BELKE, *Von der Pflasterstraße zum Maultierpfad? Zum kleinasiatischen Wegenetz in mittelbyzantinischer Zeit*, in: *E Byzantine Mikra Asia*, ed. S. LAMPARIS. Athen 1998, 271–275). La sovrabbondanza dei prodotti agricoli aveva provocato nell'Asiana un brusco abbassamento dei prezzi, con il grano privo di acquirenti che marciva nei granai; per risolvere la crisi, il governo inviò delle truppe di stanza in Asia Minore occidentale, da approvvigionare per mezzo della *coemptio*. Senonché i contribuenti si videro scalare queste forniture dal proprio debito fiscale a tassi irrisori, rimanendo costretti a pagare le imposte in *species* dopo che, impossibilitati dalle condizioni presenti, non avevano denaro a sufficienza per aderere le tasse richieste. Nel 545 Giustiniano emanò una legge, *Novella CXXX*, con cui intese regolare nelle province la *coemptio* per il rifornimento delle truppe, introducendo il principio basilare per cui era proibito pretendere dai contribuenti derrate impossibili da reperire sul posto o convertire in denaro la fornitura delle derrate (e ciò probabilmente per impedire i guadagni illeciti che ai funzionari militari derivavano dagli *interpretia* tra *adaeratio* e *coemptio*); era inoltre necessario rilasciare una regolare quietanza per ogni versamento effettuato; in caso di tassa versata in denaro, se la sua quantità superava il prezzo delle derrate richieste, il valore eccedente sarebbe stato rimborsato dalla cassa prefettizia



Anche in questo caso, occorre filtrare la testimonianza di Procopio con alcune considerazioni che valgono a giustificare i provvedimenti di Giustiniano (in realtà di Giovanni di Cappadocia, principale artefice delle riforme relative al *cursus publicus* nell'Asiana). Il mantenimento delle stazioni di posta – *mansiones* e *mutationes* – era particolarmente gravoso per i provinciali, perché a carico delle entrate delle province e desunto dall'imposta fondiaria. Se si considerano da un lato le pesanti *corvées* imposte ai contadini, dall'altro la crescita spropositata del numero di persone che riusciva, legalmente o meno, a procurarsi permessi per la fruizione del servizio di corrieri gestito dallo Stato<sup>57</sup>, si comprenderà come il *cursus publicus*, in molti tratti della sua estensione totale, fosse diventato un apparato parassitario, che il Cappadoce avrebbe voluto ricondurre alle sue funzioni originarie, anche a costo di sacrificare i convenienti sbocchi commerciali di cui potevano approfittare i proprietari<sup>58</sup>.

Non è tuttavia escluso che la soppressione delle stazioni di posta nella diocesi asiana abbia avuto come conseguenza nuovi abusi nel meccanismo di funzionamento della *coemptio*, a dispetto delle disposizioni stabilite da Anastasio, che proibivano di imporre ai contribuenti lunghi e costosi trasporti<sup>59</sup>. D'altro canto è possibile, come ha pensato qualcuno, che la *synonè* abbia favorito l'immissione di una certa quantità di oro nell'economia rurale, rendendo la moneta aurea il mezzo di pagamento non solo per l'acquisto di terra, ma anche per le transazioni di non grande rilievo, come la retribuzione del lavoro salariato, e ciò tanto nei villaggi che nelle grandi proprietà<sup>60</sup>.

Per i proprietari di cui Procopio si fa portavoce forse la disdetta più grave fu che lo Stato non spese più oro per il mantenimento delle infrastrutture di collegamento sulle strade che univano Costantinopoli all'Asia Minore, ma a seguito della crescente richiesta di tasse in denaro nel corso del VI secolo, lo pretendeva da regioni interne, che difficilmente avrebbero potuto procurarselo senza un fiorente commercio di supporto per le proprie derrate<sup>61</sup>.

---

del governo provinciale o da quella centrale della prefettura, quando non decurtata dall'imponibile dell'anno successivo. *Adaeratio* e *coemptio* presuppongono l'uso della moneta e della sua circolazione nel VI secolo e l'esistenza di prezzi di mercato. Giovanni Lido, in una delle sue tirate più celebri contro l'eccessivo fiscalismo imposto dall'odiato Cappadoce (De magistratibus III 70, 19–22, 246–248 [BANDY]), fornisce un'intera lista di esazioni e tasse (ben 19) riscosse ἐν τῷ νομίσματι. La stabilità dell'oro premuniva lo Stato contro la svalutazione della moneta in rame e contro i rischi della commercializzazione dei prodotti, inoltre, come sottolinea WARD-PERKINS, specialized productions 381, la richiesta di tassazione in denaro potrebbe aver stimolato l'economia piuttosto che deprimerla. Uno studio sistematico degli aspetti socio-economici legati alla circolazione della moneta aurea nei secoli IV–VII è da ultimo quello di F. CARLÀ, L'oro nella tarda antichità: aspetti economici e sociali. Torino 2009. Cfr. anche *infra* n. 60.

<sup>57</sup> Sul funzionamento del *cursus publicus*, JONES, il tardo impero 1268 ss.; P. STOFFEL, Über die Staatspost, die Ochsen-spanne und die requirierten Ochsenespanne. Eine Darstellung des römischen Postwesens auf Grund der Gesetze des Codex Theodosianus und des Codex Justinianus. Bern 1994; L. DI PAOLA, Viaggi, trasporti e istituzioni. Studi sul *cursus publicus* (*Pelorias* 5). Messina 1999 (ivi bibliografia).

<sup>58</sup> Sugli effetti economici dei tagli al *cursus publicus* testimoniati per l'Asia Minore da Procopio e Giovanni Lido: STEIN, histoire 440; M.F. HENDY, Studies in the Byzantine Monetary Economy c. 300–1450. Cambridge 1985, 294 ss.; TATE, Giustiniano 431 ss. Nell'interpretazione di LAMMA, Giovanni di Cappadocia 64, l'indebolimento del sistema postale nell'Asiana andrebbe letto nel senso della volontà, da parte del governo, di non lasciare ad "influenze esterne" la trasmissione delle notizie.

<sup>59</sup> Codex Iustinianus X 27, 1–2, leggi che da un lato vietavano di dispensare i proprietari dalla *coemptio*, dall'altro ne fissavano rigide regole (nel secondo caso in relazione alla diocesi di Tracia, a proposito della quale Anastasio stabilisce che solo l'imperatore può imporre una *coemptio* e su cui STEIN, histoire 202 ss.; LEMERLE, esquisse 36; M. KAPLAN, Les hommes et la terre à Byzance du VI au XI<sup>e</sup> siècle. Propriété et exploitation du sol (*Byzantina Sorbonensia* 10). Paris 1992, 525).

<sup>60</sup> BANAJI, Agrarian Change 60. L'autore conclude che, a seguito della commutazione delle tasse in oro – e dunque della crescente monetarizzazione del sistema fiscale nel VI secolo –, le campagne si trovarono maggiormente integrate nei circuiti commerciali: l'oro era richiesto dalla burocrazia per il pagamento dei propri salari, da reinvestire *in primis* nell'acquisto di terre, l'investimento più remunerativo oltre che indispensabile alla definizione dello status sociale.

<sup>61</sup> WARD-PERKINS, specialized productions 378; i luoghi di Giovanni Lido e Procopio, relativi alle riforme del *cursus publicus*, vengono discussi in HENDY, studies 294–296.

## 4. EPIBOLÈ E PANDEMIA

Una succinta ma chiarissima descrizione di un altro flagello che colpiva la classe contadina in generale è quella dell'epibolè, l'*adiectio steriliūm*, una sovrattassa introdotta già nel IV secolo e spiegata dalla moderna dottrina storica come il tentativo di porre rimedio all'estensione preoccupante degli *agri deserti* in porzioni sempre più ampie dell'impero<sup>62</sup>. L'epibolè non era altro che l'imposizione sui vicini delle tasse relative a terreni ormai deserti e improduttivi, i cui padroni e coloni erano morti o γῆν πατρῶαν ἀπολιποῦσι τοῖς ἐγκειμένοις σφίσι διὰ ταῦτα κακοῖς κρύπτεσθαι, οὐκ ἀπαξιούσιν ἐπιφέρειν τοῖς οὐπω διεφθαρμένοις παντάπασι<sup>63</sup>. A complicare questo quadro, già di suo desolante, sopravvenne la peste, che si portò via una grandissima parte dei contadini dalle terre, lasciando le campagne deserte e improduttive: Giustiniano, per nulla comprensivo dinanzi alla miseria generale dei suoi sudditi, non solo non alleviò le tasse, ma continuò a sfinire i proprietari rimasti con l'aggiunta delle quote relative ai vicini scomparsi<sup>64</sup>.

Ancora una volta, il nostro autore suggerisce l'importanza del movimento degli uomini per l'economia delle campagne e il conseguente impatto disastroso che sotto questa specie ebbe il λοιμός sulla popolazione rurale, aggravando ulteriormente i mali derivati dal fiscalismo oppressivo imposto dall'imperatore. Alcuni studiosi<sup>65</sup> hanno tentato un drastico revisionismo circa l'impatto che la "peste di Giustiniano" avrebbe avuto sulla demografia (infatti, secondo le fonti coeve, la pandemia avrebbe causato un drammatico declino della popolazione, riflettendosi negativamente sulla produzione e l'economia in genere). Le argomentazioni, di sapore piuttosto empirico, portate per avallare questa visione del fenomeno, non hanno convinto pienamente, e tuttavia si tende a considerare la pestilenza – che fu sì grave e spazzò il Mediterraneo da Oriente a Occidente a partire

<sup>62</sup> Sugli *agri deserti*: BOAK, *manpower Shortage* 45 s.; 47; M. DE DOMINICIS, *Aspetti della legislazione romana del basso impero sugli "agri deserti"*. Milano 1965; F. DE MARTINO, *Storia della costituzione romana*, V. Napoli 1975, 166 con n. 73; 595; JONES, *il tardo impero* 1246 ss.; C.R. WHITTAKER, "Agri deserti", in: *La proprietà a Roma. Guida storica e critica*, ed. M.I. FINLEY (trad. it.). Roma – Bari 1980, 167–204. Agli *agri deserti* sono dedicate le leggi di Codex Iustinianus XI 59 sotto il titolo *De omni agro deserto et quando steriles fertilibus imponuntur*, nonché Novellae CXXVIII, CLXVI e CLXVIII. Circa le cause dell'abbandono delle terre, interessante è la formula di A.V. ČAYANOV, *On the Theory of peasant economy*. Homewood 1966, 1–28 (*On the Theory of non-capitalist economic systems*), in base alla quale solo una non-economic constraint eccessiva porterebbe effettivamente all'abbandono della terra: difatti, Libanio nel tardo IV secolo (Oratio III 32 [VII 588 FÖRSTER]) e Teodoreto nel V (Epistula 43 all'Augusta Pulcheria [112–114 AZÉMA]) lamentano che l'eccessivo gravame fiscale portava i contadini dei distretti di Antiochia e Cirro ad abbandonare la terra.

<sup>63</sup> Procopio, *Historia arcana* XXIII 15–16 (III 143–144 HAURY – WIRTH). Sull'epibolè: STEIN, *histoire* 209 s.; 764; KARAYANNOPOULOS, *Finanzwesen* 248 ss.; LEMERLE, *esquisse* 37 s., n. 3; M. KASER, *Das römische Privatrecht*, I–II (HdA X 3, 3, 1–2). Monaco 1971–1975, I 190 s., n. 15; JONES, *il tardo impero* 1246 s. M.I. Rostovtzeff nel suo magistrale studio del 1910 sul colonato romano (*Studien zur Geschichte des römischen Kolonates* [*Archiv für Papyrusforschung, Beiheft* 1] 391 s.) dimostrò che la pratica dell'epibolè era comune per salvaguardare la coltivazione della terra non inondata del Fayyum, così come l'epimerismos era basato sullo stesso meccanismo in relazione alle comunità di villaggio.

<sup>64</sup> Procopio, *Historia arcana* XXIII 20–22 (III 144–145 HAURY – WIRTH).

<sup>65</sup> Notoriamente J. DURLIAT, *La peste du VI<sup>e</sup> siècle. Pour un nouvel examen des sources byzantines*, in: *Hommes et richesses dans l'Empire byzantin I. IV<sup>e</sup>–VII<sup>e</sup> siècle*. Paris 1989, 107–119. Tende a ridimensionare le conseguenze drammatiche della peste sugli assetti economici dell'impero anche WARD-PERKINS, *land* 323. Sulla peste di Giustiniano vd. anche J.-N. BIRABEN – J. LE GOFF, *La peste dans le Haut Moyen Age*. *Annales E.S.C.* 24 (1969) 1484–1510; P. ALLEN, *The "Justinianic" Plague*. *Byz* 49 (1979) 5–20; J.-N. BIRABEN, *Rapport: la peste du VI<sup>e</sup> siècle dans l'Empire Byzantin*, in: *Hommes et richesses I* 121–125; E. KISLINGER – D. STATHAKOPOULOS, *Pest und Perserkriege bei Prokop*. *Chronologische Überlegungen zum Geschehen* 540–545. *Byz* 69 (1999) 76–98; P. SARRIS, *The Justinianic plague: origins and effects*. *Continuity and change* 17 (2002) 169–182; D. STATHAKOPOULOS, *Famine and pestilence in the Late Roman and Early Byzantine Empire. A Systematic Survey of Subsistence Crises and Epidemics* (*Birmingham Byzantine and Ottoman Monographs* 9). Aldershot 2004, 110–154; *Pest. Die Geschichte eines Menschheitstraumas*, ed. M. MEIER. Stuttgart 2005; P. HORDEN, *Mediterranean Plague in the Age of Justinian*, in: *The Cambridge Companion to the Age of Justinian*, ed. M. MAAS. Cambridge 2005, 134–160; D. STATHAKOPOULOS, *La peste de Justinien (541–750): questions médicales et réponses sociales*, in: *Médecine et société de l'Antiquité à nos jours*, ed. A.M. FLAMBARD HÉRICHER – Y. MAREC. Rouen 2005, 31–48; *Plague and the End of Antiquity. The Pandemic of 541–750*, ed. L. K. LITTLE. Cambridge 2007.

dal 541, con ondate successive che giungono fino alla metà dell'VIII secolo – come una congiuntura sfavorevole, che avrebbe senz'altro aggravato lo stato di miseria delle campagne (l'epidemia infatti si diffuse in ambiente urbano, ma non risparmiò quello rurale), ma che potrebbe aver sortito effetti non del tutto negativi su alcuni aspetti della vita economica, ad es. sul meccanismo della domanda-offerta di lavoro, contribuendo, in congiuntura di spopolamento – o almeno, di drastica riduzione della popolazione – ad instaurare una tipologia di relazioni sociali sostanzialmente alterata nel suo carattere originario, poiché ne sarebbe risultato attenuato il potere coercitivo esercitato da chi impiegava la forza-lavoro su chi la offriva<sup>66</sup>. A rendere convincente un simile quadro coopera la circostanza per cui, proprio negli anni in cui infuriava la peste, nell'impero si assistette ad un aumento generale dei prezzi, addirittura del doppio e del triplo, soprattutto in relazione alla manodopera salariata, che in condizione di penuria di forza-lavoro aveva buon gioco ad imporre i prezzi che ritenesse opportuni. Giustiniano nel 544 si vide costretto ad introdurre una sorta di calmiera, che riportava i prezzi al livello degli anni precedenti alla pandemia, abrogando i privilegi delle corporazioni professionali, avvezze a fissare le tariffe senza che lo Stato intervenisse (come pure lamenta il solito Procopio)<sup>67</sup>.

Inoltre, un certo arresto nella circolazione dei beni dalla campagna alla città dovette verificarsi, non solo per un fisiologico calo produttivo, ma anche per l'ancor più naturale timore del contagio: la Vita di Nicola di Sion ricorda che i contadini del distretto di Myra in Licia, nel 542 a causa della peste cessarono di vendere grano, vino e legna al mercato cittadino, gettando la città nella carestia<sup>68</sup>.

Tornando al sistema fiscale vigente al tempo di Giustiniano, va detto che, a proposito di *adiectio*, questo imperatore aveva ereditato una prassi contributiva ben radicata da quasi due secoli e in Oriente potenziata da Anastasio al fine di non perdere unità fiscali, con risultati non sempre soddisfacenti e, soprattutto, non sempre equi per i contribuenti<sup>69</sup>. Invero Giustiniano nel 545 emanò Novella CXXVIII, con cui tentò di regolamentare l'assegnazione di *agri deserti* perché questa non fosse troppo gravosa per i sudditi, stabilendo che i nuovi proprietari non fossero più tenuti a pagare anche gli arretrati d'imposta per i terreni nuovi loro assegnati (dovendo pagare le tasse solo a partire dal giorno dell'attribuzione) e che, nel caso ritenessero che il governatore provinciale avesse loro addossato ingiustamente delle terre abbandonate, potevano appellarsi alla prefettura pretoriana (cap. 7)<sup>70</sup>. Che però la difficoltà maggiore in cui si trovavano i proprietari fosse la carenza di manodopera lo attesta una legge anteriore contenente disposizioni pesantissime sulle responsabilità relative ai coloni fuggiti da terre abbandonate: Novella XVII 14 (a. 535) stabilì che il proprietario

<sup>66</sup> P. SARRIS, *Economy and Society in the Age of Justinian*. Cambridge 2006, 105 ss.; IDEM, *Bubonic Plague in Byzantium: The Evidence of Non-Literary Sources*, in: *Plague and the End of Antiquity 130: le fonti papiracee e giuridiche del tempo* testimoniano di rivendicazioni, da parte di affittuari, conclusesi con successo contro i proprietari.

<sup>67</sup> Novella CXXII del 544, con cui Giustiniano accusa la cupidigia di commercianti, artigiani, operai, contadini e marinai. Procopio, *Historia arcana* XX 2 e XXVI 19 (III 124, 161 HAURY – WIRTH) attribuisce questa vertiginosa impennata dei prezzi proprio alla sconsiderata politica dei monopoli introdotta da Giustiniano, nonché al conseguente strapotere che costui aveva concesso alle gilde professionali. Sugli aspetti monetari dell'impero giustiniano, H.A. ADELSON, *Silver Currency and Values in the Early Byzantine Empire*, in: *Centennial Publication of the American Numismatic Society*, ed. H. INGHOLT. New York 1958, 1–26; HENDY, *Studies* 260 ss.; K. W. HARL, *Coinage in the Roman Economy, 300 BC – 700 AD*. Baltimore 1996, 190 ss.

<sup>68</sup> Vita Nicolai Sionitae, cap. 52–57 (21–35 ANRICH o 82–90 ŠEVČENKO), su cui PATLAGEAN, *Povertà* 158, e, più di recente, WICKHAM, *Società* 494.

<sup>69</sup> Vd. *supra* n. 27. Provvedimenti per l'attribuzione fiscale delle terre sterili erano stati varati già nel III secolo da Aureliano, il quale aveva reso responsabili del carico fiscale delle terre abbandonate i consigli cittadini, legge ripresa da Costantino in data incerta, con l'aggiunta che, laddove i consigli non fossero stati in grado di sopperire alla bisogna, l'obbligazione andava ripartita tra le *possessiones* del territorio, previo un esonero di tre anni: *Codex Iustinianus* XI 59, 1.

<sup>70</sup> Invero, non mancavano favoritismi nell'applicazione della legge: ad es., le terre della chiesa erano esenti dall'*adiectio* in base a Novella CXX 9, 1.

che accogliesse coloni altrui, rifiutandosi di restituirli ai legittimi padroni, si sarebbe dovuto accollare il carico fiscale di *tutte* le terre sterili della provincia<sup>71</sup>.

Risulta abbastanza evidente che la peste non basta di suo a spiegare l'abbandono delle terre, poiché testi legislativi anteriori al suo imperversare nell'impero mostrano che la penuria di forza-lavoro a garanzia della produttività spingeva i proprietari a sfidare i rigori della legge. Di fatto, l'*adiectio sterilium* non è che un'altra manifestazione della responsabilità fiscale collettiva che lo Stato pretendeva dai contribuenti per tenere in vita l'immensa macchina imperiale, sia che l'epibolè venga intesa come semplice trasferimento del carico fiscale degli *agri deserti* e non piuttosto della proprietà *iure dominii* (come sembrerebbe suggerire Novella XVII 14), o che, al contrario, essa comportasse anche il pieno godimento in proprietà delle terre così assegnate a nuovi proprietari<sup>72</sup>.

Non c'è dubbio che il carico fiscale finì per pesare più gravemente sui sopravvissuti alla pandemia, mentre le spese di guerra in anni difficili sul fronte italico non ponevano il governo giustiniano nella posizione migliore per avere a cuore il benessere delle campagne, se non nella misura in cui si rendeva necessario mantenere entro i ruoli fiscali le unità imponibili.

Ma, a dispetto delle immagini catastrofiche offerteci da Procopio, come accennato in principio, l'evidenza archeologica ha individuato l'acmè proprio nel VI secolo delle strutture di villaggio nell'Hauran, a sud di Amman, nel Negev, nel deserto alle spalle di Gaza e soprattutto nel massiccio calcareo della Siria del Nord, caratterizzate da solide case monofamiliari in pietra, attestanti l'esistenza "del piccolo e medio possesso" (Wickham), laddove l'area agricola di Gaza, con villaggi piuttosto ampi ubicati in profondità nel deserto retrostante, vide le sue reti di scambio indebolirsi solo in età omayyade<sup>73</sup>. Nel massiccio del Belus, indagato da Tchalenko negli anni '50 del secolo scorso – il quale suppose un'economia basata sulla monocoltura olearia, un modello che oggi, per vari motivi, si preferisce sostituire con quello di un paesaggio agrario dominato piuttosto dalla po-

<sup>71</sup> Di fatto la legge riprende, inasprendone le disposizioni, Cod. Theod. XI 1, 12 del 365, per cui se qualcuno presentava a corte una petizione per avere assegnati gli schiavi di terre abbandonate o accoglieva questi ultimi in fuga da *agri deserti*, doveva pagare le tasse per il possesso cui quegli schiavi appartenevano.

<sup>72</sup> Discussione in J. KARAYANNOPOULOS, Die kollektive Steuerverantwortung in der frühbyzantinischen Zeit. *Vierteljahresschrift für Sozial- und Wirtschaftsgeschichte* 43 (1956) 289–322. Che il diritto romano non di rado contemplasse il caso di carichi fiscali indipendenti dalla piena proprietà di una *res* – e ciò sempre allo scopo di prevenire danni al fisco – lo si evince sempre da Novella XVII 8, 1, che impone ai *causuales* di registrare i trasferimenti di proprietà, con la precisazione che se il compratore è troppo povero per pagare i tributi gravanti sul fondo, sarà il venditore a darne garanzia *apud acta*.

<sup>73</sup> WICKHAM, società 486. La distribuzione delle anfore di Gaza mostra una fiorente produzione vinicola concentrata sulla costa e volta all'esportazione, per cui l'A., per spiegare la nascita di ricchi villaggi quasi in pieno deserto, suppone che la monocoltura di piantagione – la vite appunto – lungo la fascia costiera abbia stimolato la domanda nell'entroterra desertico di altri tipi di prodotti a base più ampia. Sulla diffusione delle anfore di Gaza e il commercio del vino in età proto-bizantina: WARD-PERKINS, Specialized Production 374; E. KISLINGER, Zum Weinhandel in frühbyzantinischer Zeit. *Tyche* 14 (1999) 141–156; S. A. KINGSLEY, The economic impact of the Palestinian wine trade in late antiquity, in: *Economy and Exchange in the East Mediterranean during Late Antiquity*, ed. S.A. Kingsley – M. Decker. Oxford 2001, 44–68; P. REYNOLDS, Levantine amphorae from Cilicia to Gaza, in: *LRCW I: Late Roman coarse wares, cooking wares and amphorae in the Mediterranean*, ed. J. M. GURT I ESPARRAGUERA *et alii* (*BAR Int. Series* 1340). Oxford 2005, 563–611; SIVAN, Palestine 302 ss. Sulle aree citate (Hauran, Negev, Eufrate), nell'ambito di una bibliografia sempre più imponente, vd. almeno: M. PICCIRILLO, Rural settlement in Byzantine Jordan, in: *Studies in the History and Archaeology of Jordan II*, ed. A. HADIDI. Amman 1985, 257–261; F. VILLENEUVE, L'économie rurale et la vie des campagnes dans le Hauran antique, in: *Hauran: Recherches archéologiques sur la Syrie du Sud à l'époque hellénistique et romaine I*, ed. J.M. DENTZER. Paris 1985, 63–129; J. SHERESHEVSKI, Byzantin urban settlements in the Negev desert. Beer-Sheva 1991; M. SARTRE, Communautés villageoises et structures sociales d'après l'épigraphie de la Syrie du Sud, in: *L'Epigrafia del villaggio*, a cura di A. DONATI – G. SUSINI – C. POMA (*Epigrafia e antichità* 12). Faenza 1993, 117–135; B. DE VRIES, Continuity and change in the urban character of the Southern Hauran from the 5<sup>th</sup> to the 9<sup>th</sup> century. *Mediterranean Archaeology* 13 (2000) 39–45. Una fiorente attività economica, superiore senz'altro a quella registrata per il II secolo, si rileva nelle libere comunità di villaggio dell'Anatolia: KAPLAN, les hommes 135–183. In Caria e Licia nuove borgate rurali vengono fondate tra VI e VII secolo: J.-P. SODINI, L'Asia Minore, in: *Il mondo bizantino* 395 ss.; H. HELLENKEMPER – F. HILD, Lykien und Pamphylien (*TIB* 8/1–3). Wien 2004, 156–172, 206–210. Per la Siria vd. nota seguente.



licoltura<sup>74</sup> – le strutture insediative di villaggio entrarono in crisi ben oltre il VI secolo, una recessione per spiegare la quale sono state chiamate in causa la peste o le conquiste arabe, ma di fatto, queste presunte cause vengono a cadere allorché sempre più aggiornati dati archeologici rivelano che il momento dell'abbandono dei prosperi villaggi dell'entroterra antiocheno era stato anticipato troppo dagli storici delle passate generazioni. Più che ricorrendo a spiegazioni monocausali, quasi mai valide, oggi si tende a decifrare recessione agraria e declino demografico di questa ricca area produttiva col venir meno della rete di scambi internazionali entro la quale il Mediterraneo orientale fu attivamente inserito per tutto il secolo VI, per cui nel Massiccio Calcario le esportazioni si contrassero ad un ambito più locale e ristretto, abbassando drasticamente il livello di ricchezza della regione. Per il Negev, invece, area marginale, il ripiegarsi delle grandi reti di scambio fu fatale e portò ad un abbandono definitivo degli abitati rurali entro la fine dell'VIII secolo<sup>75</sup>.

## 5. CITTÀ E CAMPAGNA

Che fosse oltremodo variegato il paesaggio rurale dell'area siro-palestinese lo attestano Libanio e Teodoreto per il IV e V secolo, Procopio per il VI. In questo vasto e fiorente territorio, dominato da villaggi di contadini liberi, le nostre fonti testimoniano la coesistenza di proprietari fondiari, le cui dimore sono di preferenza nelle città<sup>76</sup>, ma che in campagna possedevano interi villaggi, come provano i celeberrimi discorsi sul patronato di Libanio, o l'*Historia monachorum* di Teodoreto<sup>77</sup>, o, per il VI secolo, Procopio, che riporta una beffa di Giustiniano a danno di un tale Evangelo, un avvocato di Cesarea, il quale, arricchitosi, aveva logicamente investito nell'acquisto di terre, fino ad acquisire un villaggio sulla costa, Porfirione<sup>78</sup>, per un costo complessivo di tre centenari d'oro (21.

<sup>74</sup> G. TCHALENKO, *Villages antiques de la Syrie du Nord*. Paris 1953–1958 e ora il revisionismo di G. TATE, *Les campagnes de la Syrie du Nord*. Paris 1992; IDEM, *Expansion d'une société riche et égalitaire: les paysans de Syrie du nord du II<sup>e</sup> au VII<sup>e</sup> siècle*. *Académie des inscriptions et belles-lettres, comptes rendus* 141/3 (1997) 913–941 (riassunto in: *Hommes et richesses* I 63–77 e in IDEM, *La Siria-Palestina* 422 ss.). I ricchi villaggi intorno alle città siriane di Antiochia, Seleucia, Laodicea, Apamea, Calcide, Cirro, sono popolati da contadini liberi e piccoli e medi proprietari, che commerciano il loro surplus – derivato dalla policoltura e dall'allevamento – nelle città circvicine, procurandosi quel benessere economico che consente loro di pagare la manodopera salariata adibita alla costruzione di abitazioni raffinate con ornamenti in pietra scolpita, nonché di chiese decorate con mosaici. Tesori di argenteria quali doni votivi alle chiese sono stati scoperti a Kafir Kurin nella Siria settentrionale, altra prova del livello di ricchezza cui alcune classi rurali erano giunte, alla quale sono strettamente connesse crescita demografica e intensità di scambi. Il caso dei villaggi della Siria del Nord è paradigmatico del livello di prosperità raggiunto dalle campagne orientali – a dispetto della drastica testimonianza di Procopio in tal senso –, nonché della scarsa rilevanza della grande proprietà. Il villaggio 'pubblico' finiva così per aggirare il dominio aristocratico nella campagna, poiché in esso si creava una più articolata società rurale, fatta di piccoli burocrati, professionisti, commercianti e contadini benestanti: cfr. BANAJI, *agrarian change* 174. Tra gli studi sulla Siria, una delle province senz'altro più ricche dell'impero romano e poi bizantino, oltre i già citati Tchalenko e Tate, vd. J.-P. SODINI *et alii*, *Déhès (Syrie du Nord), Campagnes I–III (1976–1978): Recherches sur l'habitat rural*. *Syria* 57 (1980) 1–304; *La Syrie de Byzance à l'Islam, VII<sup>e</sup>–VIII<sup>e</sup> siècles*, ed. P. CANIVET – J. P. COQUAIS. Damascus 1992; C. FOSS, *Syria in Transition, A.D. 550–750*. *DOP* 51 (1997) 189–269; F.R. TROMBLEY, *War and society in rural Syria c. 502–613 A.D.* *BMGS* 21 (1997) 154–209; J.-P. SODINI – A.-M. EDDE, *Les villages de Syrie du Nord (Massif Calcaire): leur évolution sous l'Islam*, in: *XX Congrès Int. des Études Byzantines. Préactes*, II. Paris 2000, 26 s.; TATE, *la Siria-Palestina* 403–436.

<sup>75</sup> WICKHAM, *società* 490 s.

<sup>76</sup> Cfr. WICKHAM, *società* 489.

<sup>77</sup> Teodoreto di Cirro, *Historia monachorum Syriae* XIV 4 (II 14 CANIVET – LEROY-MOLINGHEN [SC 257]): nella vita di Maesimas, eremita e sacerdote, che aveva cura delle anime di un villaggio dell'Antiochene, si racconta di Letoio, pagano e capo della curia di Antiochia, che era anche signore di quel paesino di campagna e in quanto tale esigeva dai coloni affitti ingiustamente elevati; Libanio, *Oratio* XLVII 11 (I 277 FÖRSTER). Per il VI secolo si aggiunge la testimonianza del vescovo monofisita Severo di Antiochia, *Homilia* XIX 38–42 (*PO* XXXVII/1 219–224 BRIÈRE – GRAFFIN).

<sup>78</sup> DAGRON, *entre village et cité* 35 s., lega questo nome alla produzione della porpora, oggetto di un commercio riservato, e spiega l'espropriazione forzata operata dall'imperatore col principio normativo, risalente alle leggi del 468 di Leone I, che impedivano agli abitanti di un consorzio agricolo di vendere terre al di fuori dei suoi componenti, ai quali si concedeva così un diritto di prelazione. Che i villaggi fossero non di rado a rischio di essere inglobati in qualche grande dominio è

600 *solidi*). Appena Giustiniano ne fu informato, tosto gliene strappò la proprietà, risarcendolo solo di una minima parte di quanto pagato, giustificandosi col dire che non si confaceva alla dignità di un retore qual era Evangelo essere signore di un simile villaggio<sup>79</sup>. Che si trattasse di una manifestazione di bonaria crudeltà da parte dell'imperatore per mascherare l'ennesimo sopruso a danno di chi aveva qualche bene al sole, o piuttosto, come suggerisce qualcuno<sup>80</sup>, di un altro modo per proteggere la piccola proprietà, evitando il dannoso costituirsi di fortune fondiari troppo importanti ed estese, Procopio testimonia l'esistenza di una categoria economica, che quasi fungeva da tramite nei rapporti tra città e campagna, un rapporto simbiotico e non già parassitario, come in tempi non molto lontani ancora si affermava recisamente<sup>81</sup>.

Quando i signori della terra non possedevano interi villaggi, come Letoio nel V secolo ed Evangelo nel VI, la loro proprietà sarà stata frammentata (come rivelano, ad esempio, i papiri di Petra<sup>82</sup>), coltivata per mezzo di coloni o di liberi affittuari, che in Oriente, sotto diverse categorie giuridiche – non ultima quella diffusissima dell'enfiteuta – divennero l'archetipo del lavoratore rurale. È stato felicemente supposto che proprio l'alto livello di scambi nell'area siro-palestinese abbia consentito questa compresenza di modelli economici e ad esso, più che al drenaggio di prodotti agricoli e affitti dai contadini, è ascrivibile in modo quasi speculare la prosperità urbana<sup>83</sup>.

Della strettissima sinergia economica tra città e campagna sono testimonianza, sebbene in negativo, anche le διαγραφαι, esazioni che, “in tempi del genere” (ὕπὸ τοὺς χρόνους τούτους), si richiesero in gran numero nelle città, ma il cui carico riguardava comunque τὰ χωρία ἔχοντες, ciascuno provvedendo ad una quota in ragione del proprio imponibile<sup>84</sup>. Purtroppo Procopio esplicitamente si esime dal darci altri particolari su “pretesti e procedure” (ἀφορμὰς καὶ ... τρόπους) di tali contribuzioni per non dilungarsi troppo, ma solo dal breve accenno su quest'ennesima sciagura fiscale che si abbatteva sui sudditi di Giustiniano, vediamo ribadita indirettamente la circostanza

---

quanto suggerito da alcuni papiri, come P. Cairo Masp. I, 67087 del 543, dove la comunità di un villaggio è solidale contro i pagarchi, che tentavano di far cadere la kome sotto un tipo di controllo semi-privato. Sempre in ambito egiziano, i termini ktetor e syntelestes enfatizzati in P. Mich. XIII, 667, sottolineano l'orgoglio di Phoibammon non solo per il possesso della terra, ma anche per il controllo sulla comunità di villaggio.

<sup>79</sup> Procopio, *Historia arcana* XXX 18–20 (III 184 HAURY – WIRTH): ... καὶ τοῦτο ἀποφθεγξάμενος, ὡς Εὐαγγέλῳ, ῥήτορι ὄντι οὐ μήποτε εὐπρεπὲς εἶη κόμης τοιαύτης κυρίῳ εἶναι.

<sup>80</sup> DAGRON, *entre village et cité* 35, a commento dell'episodio.

<sup>81</sup> PATLAGEAN, *povertà* 209, rispolvera l'annoso conflitto tra città e campagna, visto però sotto la specie meramente sociale del ribellismo di ambiente rurale, sostanzialmente dalla dissidenza religiosa, dalla resistenza alle pretese del fisco, dall'appoggio offerto all'usurpatore di turno (anche quando questi fosse un semplice brigante come Giuliano Bar Sabar), o infine dalla passività dinanzi all'invasore barbaro, sebbene poi le radici profonde dei moti eversivi sono ricondotte dalla studiosa all'antagonismo di fondo economico, sempre operante, tra la campagna produttrice e la città, residenza del potere politico, o anche capitale, lontana e insensibile ai disagi di contadini su cui pesavano oneri schiacciati, corrisposti i quali essi rimanevano privi di riserve. Uno studio di sintesi sul tema vastissimo del rapporto città-campagna nell'antichità è in A. GIARDINA, *Città e campagna nel mondo greco e romano*, in: *Storia dell'economia I. Dall'antichità al medioevo*, a cura di V. CASTRONOVO. Roma – Bari 1996, 85–98; discussione storiografica in L. CRACCO RUGGINI, *La città imperiale*, in: *Storia di Roma IV. Caratteri e morfologie*. Torino 1989, 256 ss. Più di recente vd. i contributi, incentrati su singole realtà provinciali dell'impero, pubblicati in *Mediterraneo Antico* 9/1 (2006).

<sup>82</sup> Cfr. P. Petra 2.

<sup>83</sup> Vd. il bel lavoro di WICKHAM, *società* 476 ss. Vi era ad esempio un indispensabile scambio tra prodotti artigianali, di fattura urbana, e agricoli, di provenienza rurale, un altro aspetto che segna un distacco significativo dall'Occidente, dove anche il lavoro artigianale finì per essere fagocitato dalla campagna, tema su cui si rimanda a D. VERA, *Strutture agrarie e strutture patrimoniali nella tarda antichità: l'aristocrazia romana fra agricoltura e commercio*, in: *La parte migliore del genere umano. Aristocrazia, potere e ideologia nell'occidente tardo antico*, a cura di S. Roda. Torino 1996, 198 s.

<sup>84</sup> *Historia arcana* XXIII 17–19 (III 144 HAURY – WIRTH): ταύτας [le diagraphai] οἱ τὰ χωρία ἔχοντες ἀπέτινον τίμημα κατατιθέντες κατὰ λόγον τῆς ἐγκειμένης ἐκάστῳ φορᾶς.

fondamentale per cui l'impero ricavava la stragrande maggioranza del suo reddito da tasse e imposizioni sulla produzione agricola<sup>85</sup>.

Dall'opera di Procopio, soprattutto dalla sua *Historia arcana*, è possibile cogliere in filigrana l'altalenare, non di rado drammatico, tra le esigenze economiche del governo e quelle dell'ambito più ristretto e particolaristico del grande proprietario, delle cui proteste contro il mal tollerato fiscalismo giustiniano lo storico si fa portavoce, estendendo ad ogni strato sociale e ad ogni contesto socio-economico i presunti oltraggi al *particolare* dei landlords. Ciò gli impedisce di abbracciare con sguardo più lungimirante e onnicomprensivo altre e diverse situazioni, come la crescita demografica – che pure ci fu, nonostante la forza falciante della peste – e la prosperità delle strutture economiche della sua stessa terra, quella Palestina che egli pure definisce “la più bella del mondo”, in relazione alla quale oggi l'archeologia rivela standards di vita insolitamente alti anche per l'Oriente del VI secolo. Al contrario, lo storico di Cesarea consegna alla memoria dei posteri un paesaggio di desolate rovine. Probabilmente anche l'*Historia arcana* è una manifestazione retorico-letteraria di quelle contraddizioni interne all'epoca giustiniana, che Paolo Lamma vide cozzare e scontrarsi contro “la rigida volontà unitaria” dell'imperatore, costretto dalla necessità ad adattarsi ad un instabile compromesso tra tendenze opposte<sup>86</sup>.

*Università degli studi di Messina*  
*Facoltà di lettere e filosofia*  
*Dipartimento di scienze dell'antichità*

---

<sup>85</sup> In generale vd. K. M. SETTON, On the importance of land tenure and agrarian taxation in the Byzantine Empire. *American Journal of Philology* 74 (1953) 225–259.

<sup>86</sup> LAMMA, Giovanni di Cappadocia 81.

